

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

PROVVISORIO
2004/0287(COD)

8.11.2005

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio
di dati fra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata
(COM(2004)0835 – C6-0004/2005 – 2004/0287(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Sarah Ludford

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE	66

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati fra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata
(COM(2004)0835 – C6-0004/2005 – 2004/0287(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0835)¹,
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 62, lettera b), punto ii) e 66 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0004/2005),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0000/2005),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 1

(1) sviluppando le conclusioni del Consiglio del 20 settembre 2001 e le conclusioni del Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001, del Consiglio di Siviglia del 21 e 22 giugno 2002, del Consiglio di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 e del Consiglio di Bruxelles del 25 e 26 marzo 2004, l'istituzione del sistema informazioni visti (VIS) costituisce una delle iniziative chiave nell'ambito della politica

soppresso

¹ Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

dell'Unione europea volta a promuovere la stabilità e la sicurezza.

Motivazione

Non vi è motivo perché un considerando di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio faccia riferimento a una serie di conclusioni del Consiglio europeo e del Consiglio prive di valore giuridico.

Emendamento 2
Considerando 3

(3) È necessario conferire alla Commissione il mandato di istituire e gestire il VIS nonché di definirne l'obiettivo, le funzionalità e le competenze nonché di stabilire le condizioni e le procedure per lo scambio dei dati in materia di visti tra Stati membri per agevolare l'esame delle domande di visto e le relative decisioni, ***tenendo conto degli orientamenti per lo sviluppo del VIS adottati dal Consiglio il 19 febbraio 2004.***

(3) È necessario conferire alla Commissione il mandato di istituire e gestire il VIS nonché di definirne l'obiettivo, le funzionalità e le competenze nonché di stabilire le condizioni e le procedure per lo scambio dei dati in materia di visti tra Stati membri per agevolare l'esame delle domande di visto e le relative decisioni.

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento al considerando 1.

Emendamento 3
Considerando 4

(4) Il sistema di informazione visti ***è volto a*** migliorare la gestione della politica comune in materia di visti, la cooperazione consolare e la consultazione tra autorità consolari centrali agevolando lo scambio di dati concernenti le domande di visto e le relative decisioni tra Stati membri, ***al fine di prevenire minacce alla sicurezza interna di ciascuno Stato membro e il "visa shopping" nonché di agevolare la***

(4) Il sistema di informazione visti ***dovrebbe avere lo scopo di*** migliorare la gestione della politica comune in materia di visti, la cooperazione consolare e la consultazione tra autorità consolari centrali agevolando lo scambio di dati concernenti le domande di visto e le relative decisioni tra Stati membri. ***In tal modo esso dovrebbe contribuire ad agevolare e accelerare la procedura di domanda di***

lotta contro la frode *e i controlli ai posti di controllo delle frontiere esterne come anche all'interno del territorio degli Stati membri*. Il VIS dovrebbe *altresì contribuire* all'identificazione *e al rimpatrio* degli immigrati clandestini e *all'applicazione* del regolamento del Consiglio (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da cittadini dei paesi terzi.

visto, impedendo il “visa shopping” nonché *agevolando* la lotta contro la frode. Il VIS dovrebbe *avere il beneficio derivato di contribuire ad agevolare i controlli sui visti ai punti di attraversamento delle frontiere esterne, cooperando* all'identificazione degli immigrati clandestini e *alla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo a norma dell'articolo 9* del regolamento del Consiglio (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da cittadini dei paesi terzi *e prevenendo le minacce alla sicurezza interna di ciascuno Stato membro*.

Motivazione

Il VIS dovrebbe limitarsi all'obiettivo specifico di una politica comune coerente in materia di visti. Inoltre, andrebbe fatta una distinzione esplicita tra obiettivi primari e benefici derivati. Le modifiche apportate al considerando sono spiegate nelle motivazioni degli emendamenti all'articolo 1, paragrafo 2, all'articolo 1 bis (nuovo) e all'articolo 1 ter (nuovo).

Emendamento 4 Considerando 9

(9) Per garantire il controllo e l'identificazione dei richiedenti il visto, è necessario inserire nel VIS i dati biometrici.

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 5
Considerando 9 bis (nuovo)

(9 bis) È necessario prevedere adeguate procedure di ripiego, quali salvaguardie essenziali per l'introduzione della biometrica, che non è sempre possibile, né completamente accurata.

Motivazione

È necessario prevedere procedure speciali nel caso di errori ovvero di persone di cui non è possibile utilizzare le impronte digitali. Cfr. anche la motivazione degli emendamenti agli articoli 6, paragrafo 1 bis (nuovo) e 6, paragrafo 1 ter (nuovo).

Emendamento 6
Considerando 10 bis (nuovo)

(10 bis) L'accesso ai dati VIS da parte delle autorità responsabili della sicurezza interna dovrebbe essere disciplinato in uno strumento distinto del terzo pilastro, in modo da evitare un accesso non regolamentato.

Motivazione

Per prevenire minacce alla sicurezza interna degli Stati membri potrebbe essere necessaria una regolamentazione dell'accesso dei dati VIS da parte delle autorità responsabili della sicurezza interna. Anche se tale accesso sarà disciplinato mediante uno strumento separato basato sul Titolo VI del trattato UE, la relattrice ritiene necessario includere nell'attuale proposta i parametri di base sulla disponibilità dei dati VIS per gli obiettivi di applicazione della legge. Cfr. la motivazione dell'emendamento all'articolo 1 quater (nuovo).

Emendamento 7
Considerando 11

(11) I dati personali immagazzinati nel sistema VIS non devono essere conservati più a lungo di quanto sia necessario ai fini degli obiettivi VIS. È opportuno conservare i dati **durante** cinque anni

(11) I dati personali immagazzinati nel sistema VIS non devono essere conservati più a lungo di quanto sia necessario ai fini degli obiettivi VIS. È opportuno conservare i dati **al massimo** cinque anni

affinché i dati relativi alle domande precedenti possano essere presi in considerazione per valutare le domande di visto, compresa la buona fede dei richiedenti e la documentazione relativa a immigranti clandestini che potrebbero, in alcune fasi, aver presentato una tale richiesta. ***Un periodo più breve non sarebbe sufficiente per assolvere tale compito.*** I dati vengono cancellati dopo il prescritto periodo di ***cinque anni*** qualora non vi siano fondati motivi per provvedervi prima di allora.

affinché i dati relativi alle domande precedenti possano essere presi in considerazione per valutare le domande di visto, compresa la buona fede dei richiedenti e la documentazione relativa a immigranti clandestini che potrebbero, in alcune fasi, aver presentato una tale richiesta. ***Dovrebbero essere previsti periodi specifici di conservazione, tenendo conto delle diverse situazioni che si verificano in pratica e dei diversi tipi di visti che possono essere rilasciati.*** I dati vengono cancellati dopo il prescritto periodo di ***conservazione*** qualora non vi siano fondati motivi per provvedervi prima di allora.

Motivazione

Va indicato esplicitamente che la proposta prevede un periodo massimo di cinque anni per la conservazione dei dati.

L'importanza di fissare periodi differenziati di conservazione è stata sottolineata nel parere emesso dal gruppo di lavoro ex articolo 29. L'obiettivo fondamentale è di garantire la proporzionalità nella conservazione dei dati per taluni periodi.

Emendamento 8 Considerando 12 bis (nuovo)

(12 bis) La Commissione, in conformità dell'articolo 211 del trattato, dovrebbe garantire l'adeguata attuazione del presente regolamento da parte degli Stati membri.

Motivazione

L'importante ruolo svolto in tale contesto dalla Commissione dovrebbe essere reso esplicito, non da ultimo per incoraggiarla a procedere contro gli Stati membri che non applichino correttamente il regolamento.

Emendamento 9
Considerando 16 bis (nuovo)

(16 bis) Il garante europeo della protezione dei dati e le autorità di controllo nazionali dovrebbero cooperare attivamente tra di loro.

Motivazione

Come sottolineato dal GEPD nel suo parere, le attività di controllo delle autorità nazionali e del garante dovrebbero essere coordinate, in modo da assicurare un livello sufficiente di coerenza e efficacia globale.

Emendamento 10
Considerando 19

(19) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. ***soppresso***

Motivazione

Cfr. la motivazione degli emendamenti all'articolo 39.

Emendamento 11
Articolo 1, paragrafo 2

2. Il VIS contribuisce a migliorare la realizzazione della politica comune in materia di visti, la cooperazione consolare e la consultazione tra autorità consolari centrali agevolando lo scambio di dati tra Stati membri in merito alle domande e alle relative decisioni al fine di: ***soppresso***
a) prevenire minacce alla sicurezza internazionale di qualunque Stato

membro;

b) evitare l'elusione dei criteri volti a determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo;

c) contribuire alla lotta contro la frode;

d) agevolare i controlli ai valichi delle frontiere esterne e all'interno del territorio degli Stati membri;

e) contribuire all'identificazione e al rimpatrio degli immigrati clandestini;

f) agevolare l'applicazione del regolamento (CE) N. 343/2003.

Motivazione

Il paragrafo 2 dell'articolo 1 è cancellato e il suo contenuto è incluso nei seguenti nuovi articoli "Finalità" e "Benefici derivati". Ciò viene fatto per sottolineare l'importanza fondamentale di chiarire gli obiettivi da conseguire con il sistema. Il principio della limitazione dello scopo è essenziale alla luce dell'articolo 8 della CEDU e del quadro generale in materia di protezione dei dati. Come ritenuto dal GEPD e dal gruppo di lavoro ex articolo 29, solo una definizione ben delimitata e chiara della finalità consentirà una valutazione corretta della proporzionalità e dell'adeguatezza del trattamento dei dati di carattere personale.

Emendamento 12 Articolo 1 bis (nuovo)

Articolo 1 bis

Finalità

Il VIS ha la finalità di migliorare la gestione della politica comune in materia di visti, la cooperazione consolare e la consultazione tra autorità consolari centrali agevolando lo scambio di dati fra Stati membri in merito alle domande e alle relative decisioni. In tal modo esso contribuisce:

- a) a facilitare e accelerare la procedura di domanda di visto;*
- b) ad assicurare l'adeguata applicazione dei criteri volti a determinare lo Stato*

membro competente per l'esame di una domanda di asilo;

c) ad agevolare la lotta contro la frode.

Motivazione

Il nuovo articolo sulla "finalità" tiene conto delle disposizioni del precedente paragrafo 2 dell'articolo 1, collegate direttamente con la politica in materia di visti, apportando le seguenti modifiche:

*– viene fatta una distinzione tra finalità primarie e benefici derivati;
– l'agevolazione della politica comune in materia di visti dovrebbe essere il punto centrale del VIS. Ciò è sottolineato dalla prima parte del nuovo articolo. Si aggiungono come finalità l'agevolazione e l'accelerazione delle domande, dato che la grande maggioranza dei cittadini di paesi terzi che richiedono il visto sono viaggiatori legali.*

Emendamento 13 Articolo 1 ter (nuovo)

Articolo 1 ter

Benefici derivati

Il VIS comporta il beneficio derivato di contribuire:

a) ad agevolare i controlli dei visti ai punti di attraversamento delle frontiere esterne;

b) all'identificazione degli immigrati clandestini;

c) alla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 343/2003;

d) a prevenire minacce alla sicurezza interna di qualunque Stato membro.

Motivazione

Questo nuovo articolo inserisce le disposizioni del precedente paragrafo 2 dell'articolo 1, che non possono essere considerate finalità autonome ma solo conseguenze positive del VIS, con i seguenti cambiamenti:

– il riferimento ai controlli "nell'ambito del territorio degli Stati membri" è cancellato

dall'articolo 16 (controllo sui visti), in quanto tale caso è coperto dall'articolo 17 (identificazione di immigrati clandestini);

– il VIS non è utilizzato per agevolare il rimpatrio degli immigrati clandestini (ci si limita alla loro identificazione), in quanto tale questione deve essere decisa dalla direttiva sul rimpatrio che è stata appena proposta;

– il VIS non può essere utilizzato per l'esame di una domanda di asilo, in quanto tale uso sarebbe sproporzionato;

– viene modificato l'ordine dei benefici derivati: la prevenzione delle minacce alla sicurezza interna viene posta alla fine della lista, come avviene nelle conclusioni del Consiglio del febbraio 2004. La relatrice è del parere che una buona politica in materia di visti contribuisca automaticamente alla sicurezza interna.

Emendamento 14
Articolo 1 quater (nuovo)

Articolo 1 quater

Clausola passerella

Per prevenire minacce alla sicurezza interna di qualsiasi Stato membro, le autorità nazionali responsabili della sicurezza interna hanno accesso al VIS secondo modalità stabilite in uno strumento separato che rispettino almeno i seguenti principi:

a) l'accesso costituisce un'eccezione e viene concesso caso per caso; l'accesso non può avvenire su base regolare;

b) l'accesso può essere richiesto soltanto in relazione a un'indagine in corso su un reato grave;

c) il VIS può essere consultato soltanto da un unico punto di accesso nazionale;

d) viene pubblicato un elenco delle autorità responsabili della sicurezza interna di ogni Stato membro che possono richiedere l'accesso al VIS;

e) i capitoli IV, V e VI della proposta della Commissione concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati fra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (COM(2004)835) sono inclusi mutatis mutandis nello strumento del terzo

pilastro;

f) i dati non possono essere trasmessi per nessun motivo a paesi terzi.

Motivazione

Su richiesta del Consiglio (conclusioni del 7 marzo 2005) i servizi della Commissione stanno elaborando uno strumento distinto del terzo pilastro che concede ai servizi di sicurezza l'accesso al VIS. Secondo la relatrice tale accesso costituisce un miglioramento rispetto a un accesso non disciplinato, a patto che siano soddisfatte una serie di condizioni. In particolare, esso può essere concesso soltanto in circostanze veramente eccezionali, visto che i dati del VIS sono raccolti essenzialmente per agevolare la politica in materia di visti.

La clausola passerella è elaborata pensando al fatto che al momento dell'approvazione del regolamento VIS la decisione quadro sulla protezione dei dati nel terzo pilastro sarà stata adottata e che gli esperti in materia di protezione dei dati parteciperanno adeguatamente a tutte le fasi dello strumento del terzo pilastro per l'accesso a fini di sicurezza, inclusa la definizione delle specifiche tecniche.

Emendamento 15 Articolo 2, punto 3

(3) "autorità competenti per i visti", le autorità di ciascuno Stato membro incaricate dell'esame delle domande e delle relative decisioni ovvero delle decisioni di annullamento, revoca o proroga dei visti;

(3) "autorità competenti per i visti", le autorità di ciascuno Stato membro incaricate dell'esame delle domande e delle relative decisioni ovvero delle decisioni di annullamento, revoca o proroga dei visti, ***come indicato nella parte II, punto 4, e nell'allegato VI delle istruzioni consolari comuni e nel regolamento (CE) n. 415/2003;***

Motivazione

La proposta della Commissione si basa su un concetto funzionale di autorità (per esempio, una guardia di frontiera, al momento del rilascio di un visto, non è più un'autorità di frontiera ma un'autorità in materia di visti). Alla base di tale concetto vi è il ragionamento che, secondo la Commissione, non è possibile dire quale autorità di uno Stato membro faccia cosa. Tale concetto è problematico, in quanto lascia molto spazio a un'interpretazione degli Stati membri (in quanto la polizia è autorità in materia di immigrazione) e non consente controlli (il poliziotto accede al VIS perché sta identificando un immigrato clandestino o perché sta facendo qualcos'altro?). Pertanto la relatrice propone una serie di chiare

definizioni delle "autorità".

La definizione di "autorità competenti per i visti" è tratta dal diritto comunitario.

Emendamento 16
Articolo 2, punto 3 bis (nuovo)

(3 bis) "autorità competenti per i controlli alle frontiere", i servizi nazionali competenti per i controlli alle frontiere di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. .../2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del ... [che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice delle frontiere di Schengen)];

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento all'articolo 2, paragrafo 3.

La definizione di "autorità competenti per i controlli alle frontiere" è tratta dal diritto comunitario.

Emendamento 17
Articolo 2, punto 3 ter (nuovo)

(3 ter) "autorità competenti in materia di asilo", le autorità di ciascuno Stato membro notificate alla Commissione a norma dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 343/2003;

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento all'articolo 2, paragrafo 3.

La definizione di "autorità competenti in materia di asilo" è tratta dal diritto comunitario.

Emendamento 18
Articolo 2, punto 3 quater (nuovo)

(3 quater) "autorità competenti in materia di immigrazione", le autorità amministrative di ciascuno Stato membro responsabili del rilascio di permessi di soggiorno e del controllo della validità di tali permessi;

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento all'articolo 2, paragrafo 3. La definizione di "autorità competenti in materia di immigrazione" consente di determinare in modo chiaro le autorità che possono avere accesso alla banca dei dati VIS per identificare immigrati clandestini, con esclusione della polizia o di altre autorità responsabili della sicurezza interna degli Stati membri. L'accesso di queste ultime autorità sarà disciplinato separatamente in una proposta rientrante nel terzo pilastro.

Emendamento 19
Articolo 2, punto 5

(5) "richiedente", ***il cittadino di un paese terzo*** che ha presentato domanda di visto;

(5) "richiedente", ***qualsiasi persona soggetta all'obbligo del visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001*** che ha presentato domanda di visto;

Motivazione

Cancellando il termine "cittadino di paese terzo" è possibile eliminare la relativa definizione. Cfr. in appresso l'articolo 2, paragrafo 6.

Emendamento 20
Articolo 2, punto 5 bis (nuovo)

5 bis) "informazioni sullo stato del procedimento", le informazioni relative al fatto che un visto è stato chiesto, rilasciato, rifiutato, annullato, revocato o esteso, oppure le informazioni relative al fatto che l'esame di una domanda è stato

rifiutato;

Motivazione

Poiché il concetto di informazioni sullo stadio del procedimento viene spesso usato nella proposta, il relatore ritiene necessario definirlo. Tale definizione si basa sulle informazioni prese dagli articoli 6, 8, 9, 10, 11 e 12.

Emendamento 21
Articolo 2, punto 6

6) "cittadino di paese terzo", qualsiasi persona che non sia cittadino dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1 del trattato CE; *soppresso*

Motivazione

L'espressione "cittadino di paese terzo" viene usato soltanto due volte nel documento, la prima nel considerando 4 dove fa parte di un riferimento e la seconda all'articolo 2, paragrafo 5 dove è parte della definizione di "richiedente". Se la definizione di "richiedente" viene modificata non vi è più bisogno di definire il "cittadino di paesi terzi".

Emendamento 22
Articolo 2, punto 7

7) "membri del gruppo", gli altri richiedenti con i quali il richiedente viaggia, compresi il coniuge e i figli che lo accompagnano; *7) "gruppo", i richiedenti che siano obbligati per legge a entrare e uscire insieme nel territorio degli Stati membri;*

Motivazione

Sia il GEPD sia il gruppo di lavoro ex articolo 29 hanno sottolineato che la definizione di "membri del gruppo" dovrebbe essere chiarita e basarsi su criteri precisi ed obiettivi poiché l'attuale formulazione potrebbe portare a considerare "membri del gruppo" anche persone che abbiano invece contatti poco significativi tra di loro (colleghi, clienti, ecc.). Ciò può essere importante in quanto la pratica relativa ad un richiedente sarà collegata alle pratiche degli altri membri del gruppo (secondo l'articolo 5). Il presente emendamento vuole limitare la definizione di "gruppo" alle situazioni in cui vi è un obbligo giuridico per i richiedenti di entrare e uscire insieme dal territorio degli Stati membri, ad esempio conformemente alla parte I.2.1.4 delle istruzioni consolari comuni (ICC) ("visti di gruppo") o all'Accordo su una destinazione approvata (si veda ad esempio l'accordo con la Cina, GU L 83 del 20.3.2004, pag. 14-21). Per chiarezza viene soppresso il riferimento ai membri della famiglia del richiedente che viene introdotto all'articolo 5, paragrafo 4.

Emendamento 23
Articolo 2, punto 11 bis (nuovo)

***11 bis) "trattamento", trattamento quale
definito all'articolo 2, lettera b) della
direttiva 95/46/CE;***

Motivazione

La presente definizione è presa dalle proposte SIS II (COM(2005)236; proposta di articolo 3, paragrafo 2. È importante che essa venga inclusa anche nel presente documento.

Emendamento 24
Articolo 2, punto 11 ter (nuovo)

***11 ter) "minaccia per la salute pubblica":
qualunque malattia con potenziale
epidemico ai sensi del regolamento
sanitario internazionale
dell'organizzazione mondiale della sanità
e altre malattie infettive o parassitarie
contagiose che siano oggetto di
disposizioni di protezione applicabili ai
cittadini degli Stati membri.***

Motivazione

La presente definizione è presa dal compromesso raggiunto tra Parlamento e Consiglio sul Codice Schengen per l'attraversamento delle frontiere (relazione Cashman, A6-0188/2005, Articolo 2, paragrafo 19).

Emendamento 25
Articolo 3, paragrafo 1, lettera d)

d) legami con altre domande.

**d) legami con altre domande *come indicato
all'articolo 5, paragrafi 3 e 4.***

Motivazione

Esistono soltanto due possibili legami tra domande. Per chiarezza vi si fa riferimento nel presente emendamento.

Emendamento 26
Articolo 4, paragrafo 3

3. Ciascuno Stato membro designa le autorità competenti per i visti, il cui personale ha accesso al sistema VIS ai fini dell'introduzione, della modifica, della cancellazione e della consultazione dei dati. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione l'elenco di tali autorità.

La Commissione pubblica *tale elenco* nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3. Ciascuno Stato membro designa le autorità competenti per i visti, il cui personale ha accesso al sistema VIS ai fini dell'introduzione, della modifica, della cancellazione e della consultazione dei dati. Ciascuno Stato membro comunica ***immediatamente*** alla Commissione l'elenco di tali autorità ***e relative modifiche. Detto elenco specifica a quali fini o con quale vantaggio ogni autorità può trattare dati nel VIS.***

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ***un elenco che riporta le autorità competenti designate conformemente al primo comma. In caso di eventuali modifiche, la Commissione pubblica una volta nello stesso anno, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, un elenco consolidato e aggiornato. Essa tiene sul suo sito web una versione elettronica dell'elenco sempre aggiornata.***

Motivazione

La pubblicazione regolare di versioni aggiornate e consolidate è uno strumento indispensabile per la supervisione e il controllo a livello europeo, nazionale e locale. Per consentire un controllo migliore l'elenco dovrebbe specificare a quali fini l'autorità può trattare i dati contenuti nel visto. Tale disposizione è ripresa dall'articolo 101 della Convenzione Schengen.

Emendamento 27
Articolo 5, paragrafo 2

2. Nel creare il file relativo alla domanda (in appresso file “domanda”), l'autorità competente per i visti verifica nel sistema se un altro Stato membro ha già registrato nel VIS una precedente domanda del richiedente in questione.

3. Nel creare il file relativo alla domanda (in appresso file “domanda”), l'autorità competente per i visti verifica nel sistema se un altro Stato membro ha già registrato nel VIS una precedente domanda del richiedente in questione ***conformemente all'articolo 13.***

Motivazione

Mentre l'articolo 5 descrive la procedura generale, l'articolo 13 ne dà i dettagli. Per evitare confusioni ciò è chiarito dall'inserimento del suddetto riferimento.

Emendamento 28
Articolo 5, paragrafo 4

4. Qualora il richiedente viaggi in gruppo **con altri richiedenti**, l'autorità competente per i visti crea un file "domanda" per ciascun richiedente e collega i file "domanda" **dei membri del gruppo**.

4. Qualora il richiedente viaggi in gruppo **o con il coniuge e i figli**, l'autorità competente per i visti crea un file "domanda" per ciascun richiedente e collega i file "domanda" **di queste persone**.

Motivazione

Per garantire la coerenza con la terminologia delle definizioni dell'Articolo 2, paragrafo 7.

Emendamento 29
Articolo 6, punto 4, lettera b)

b) attuale cittadinanza **e cittadinanza alla nascita**;

b) attuale cittadinanza;

Motivazione

Tale informazione non è pertinente per l'attuazione della politica comune dei visti e può invece dar luogo ad una discriminazione illegale tra richiedenti che siano cittadini nello stesso paese terzo (parere del gruppo di lavoro ex Articolo 29, pag. 11).

Emendamento 30
Articolo 6, punto 4, lettera f)

f) informazioni dettagliate sulla persona che ha formulato un invito o suscettibile di farsi carico delle spese di sostentamento durante il soggiorno;

soppresso

i) in caso di persona fisica: cognome, nome e indirizzo;

ii) in caso di impresa, la ragione sociale e il cognome e il nome della persona di contatto in seno a tale impresa;

Motivazione

Come sottolineato dal gruppo di lavoro ex Articolo 29 (pag. 15 del loro parere) l'uso di queste categorie di dati può essere pertinente o necessario qualora sia avviata un'inchiesta specifica per quanto riguarda precisi individui su casi di violazione concreta di disposizioni giuridiche. Il loro trattamento tuttavia sarebbe eccessivo e sproporzionato rispetto all'attuazione di routine della politica dei visti. Si propone di includere questi dati nell'articolo 7 in quanto si può presumere che in via generale le domande che sono oggetto di consultazione con altri Stati membri sono caratterizzate da un rischio più elevato delle "domande normali". Qualora sorga un problema e non sia stata necessaria nessuna consultazione con gli altri Stati membri i dati sarebbero comunque ancora disponibili a livello locale nel consolato in quanto devono essere forniti sul modulo della domanda del visto. Inoltre, l'attuale ICC non richiede esplicitamente un invito in ogni caso (vedi parte III.2 dell'ICC).

Emendamento 31 Articolo 6, punto 6

6) le impronte digitali ***del richiedente, conformemente alle pertinenti disposizioni delle Istruzioni consolari comuni.***

6) le impronte digitali ***dei richiedenti che abbiano un'età compresa tra i 12 anni inclusi e gli 80 anni esclusi;***

Motivazione

Il relatore solleva tali problemi nell'attuale testo giuridico, sapendo che la Commissione desidererebbe disciplinarli in uno strumento giuridico a parte di modifica dell'ICC. Tuttavia, poiché questa proposta non è stata ancora approvata occorre inserire in questo documento questi aspetti importanti.

Fino ad oggi non esiste una tecnologia adeguata per rilevare le impronte digitali dei bambini. Pertanto Eurodac conserva soltanto le impronte digitali di persone che abbiano almeno 14 anni. Poiché la tecnologia è migliorata il relatore propone un limite di età di 12 anni. Per quanto riguarda gli anziani il relatore non ritiene opportuno prendere le impronte digitali delle persone dagli 80 anni in poi. Infatti si ritiene che essi non possano più rappresentare un rischio. Va notato che anche nel quadro del programma US-VISIT le persone dopo i 79 anni sono esonerate dalla rilevazione delle impronte digitali.

Emendamento 32 Articolo 6, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Qualora non sia possibile utilizzare le impronte digitali del richiedente, ciò viene riportato nella sezione delle osservazioni del modulo uniforme di visti previsto dal regolamento (CE) n. 1683/95

e dal VIS. In quel caso possono essere utilizzati come criteri di ricerca unicamente il cognome, il cognome alla nascita (cognome e cognomi precedentemente usato/i), nomi propri, sesso e data, luogo e paese di nascita. La dignità e l'integrità della persona devono essere pienamente rispettate.

Motivazione

Secondo vari studi, si ritiene che fino al 5% della popolazione può non essere in grado di registrarsi (in quanto le loro impronte digitali non sono leggibili o non esistono). Per il 2005 si prevedono circa 20 milioni di richiedenti un visto, con il risultato che fino ad un milione di persone possono non essere in grado di seguire la normale procedura di registrazione. pertanto occorre prevedere adeguate procedure di sostituzione. Secondo il GEPD queste procedure non devono né fare abbassare il livello di sicurezza della politica dei visti né far soffrire l'individuo le cui impronte digitali siano illeggibili. Il relatore ritiene che il cognome alla nascita (il cognome o i cognomi già utilizzati) e i nomi propri insieme al sesso, alla data, al luogo e al paese di nascita soddisfino questi criteri.

Emendamento 33

Articolo 6, paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter. Gli Stati membri definiscono la procedura per i casi nei quali una persona lamenti di essere stata respinta in base a motivi errati. In questi casi possono essere utilizzati come criteri di ricerca unicamente il cognome della persona, il cognome alla nascita (il cognome e i cognomi precedentemente usati), i nomi propri, il sesso e la data, il luogo e il paese di nascita. La dignità e l'integrità della persona devono essere pienamente rispettati.

Motivazione

Come sottolineato dal GEPD e da vari studi di biometria, occorre prevedere procedure di sostituzione in caso di errore. Vedi anche le motivazioni degli emendamenti all'articolo 6, paragrafo 1 bis (nuovo) e al considerando 9 bis (nuovo).

Emendamento 34

Articolo 7, punto 7 bis (nuovo)

7 bis) dettagli della persona che formula

l'invito o possa pagare i costi del soggiorno durante la permanenza, e cioè

i) nel caso di una persona fisica, il cognome, il nome proprio e l'indirizzo di questa stessa persona;

ii) nel caso di una società, il nome della società e il cognome e il nome proprio della persona di contatto della società stessa;

Motivazione

Vedi la motivazione dell'emendamento all'Articolo 6, paragrafo 4, lettera f).

Emendamento 35
Articolo 9, punto 2

2) autorità che ha rifiutato di procedere all'esame della domanda, ***specificando se tale decisione è stata adottata a nome di un altro Stato membro;***

2) autorità che ha rifiutato di procedere all'esame della domanda,

Motivazione

Secondo l'ICC, parte II, 1.2 (pag. 15-17) la rappresentazione può applicarsi unicamente al problema dei visti con la conseguenza che lo Stato membro rappresentante non può rifiutarsi di esaminare la domanda a nome dello Stato membro rappresentato. Lo Stato membro competente a prendere questa decisione è lo Stato membro rappresentato.

Emendamento 36
Articolo 10, paragrafo 1, lettera b)

b) autorità che ha rifiutato il visto, ***specificando se tale decisione è stata adottata a nome di un altro Stato membro;***

b) autorità che ha rifiutato il visto;

Motivazione

Secondo l'ICC, parte II, 1.2 (pag. 15-17) la rappresentazione può applicarsi unicamente al problema dei visti con la conseguenza che lo Stato membro rappresentante non può rifiutarsi di esaminare la domanda a nome dello Stato membro rappresentato. Lo Stato membro competente a prendere questa decisione è lo Stato membro rappresentato.

Emendamento 37

Articolo 10, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. I motivi di rifiuto di cui al paragrafo 2 sono riesaminati ad ogni nuova domanda di visto e pertanto non influenzano una nuova decisione.

Motivazione

I motivi di rifiuto del visto potrebbero avere una validità limitata nel tempo e pertanto dovrebbero essere riesaminati.

Emendamento 38

Articolo 11, paragrafo 1, lettera b)

b) autorità che ha annullato o revocato il visto, ***specificando se tale decisione sia stata adottata a nome di un altro Stato membro;***

b) autorità che ha annullato o revocato il visto;

Motivazione

Secondo l'ICC, parte II, 1.2 (pag. 15-17) la rappresentazione può applicarsi unicamente al problema dei visti con la conseguenza che lo Stato membro rappresentante non può rifiutarsi di esaminare la domanda a nome dello Stato membro rappresentato. Lo Stato membro competente a prendere questa decisione è lo Stato membro rappresentato.

Emendamento 39

Articolo 12, paragrafo 1, lettera b)

b) autorità che ha prorogato il visto, ***precisando se tale decisione è stata adottata a nome di un altro Stato membro;***

b) autorità che ha prorogato il visto;

Motivazione

Secondo l'ICC, parte II, 1.2 (pag. 15-17) la rappresentazione può applicarsi unicamente al problema dei visti con la conseguenza che lo Stato membro rappresentante non può rifiutarsi di esaminare la domanda a nome dello Stato membro rappresentato. Lo Stato membro competente a prendere questa decisione è lo Stato membro rappresentato.

Emendamento 40
Articolo 13, paragrafo 2, alinea

2. Ai fini di cui al paragrafo 1, l'autorità competente in materia di visti ha accesso alla ricerca mediante **uno o più dei seguenti dati**:

2. Ai fini di cui al paragrafo 1, l'autorità competente in materia di visti ha accesso alla ricerca mediante **il numero della vignetta di qualunque visto precedentemente rilasciato**.

Motivazione

Il relatore ritiene che i problemi chiave che dovrebbero essere risolti per quanto riguarda l'uso del VIS per i fini dichiarati (Articoli 13, 16, 17 e 18) sono i seguenti: qual è la "chiave" da utilizzare in ogni caso specifico per aprire la base dati e a quali dati dovrebbero avere accesso le autorità competenti? Per rispondere a questi problemi il relatore ha cercato in ogni caso specifico di ridurre il numero di chiavi e di dati per limitare l'accesso soltanto a quelli realmente necessari e proporzionati.

Nel caso dell'articolo 13 il relatore distingue tra i casi nei quali il richiedente può presentare la vignetta del visto di un visto precedentemente rilasciato e i casi nei quali non può. Nel primo caso il numero della vignetta del visto è stata considerata la chiave adeguata e sufficiente per aprire il sistema e per controllare se il richiedente del visto sia o meno registrato nel VIS.

Nel caso in cui un richiedente non possa presentare un numero della vignetta di un visto precedentemente rilasciato (articolo 13, paragrafo 2 bis (nuovo) il relatore ritiene che le impronte digitali, il sesso e la data, il luogo e il paese di nascita siano mezzi adeguati e sufficienti per controllare se un richiedente del visto sia o meno registrato nel VIS. Nel caso di persone che non possano registrarsi, si applica la procedura prevista all'articolo 6, paragrafo 1 bis (nuovo). L'uso di tutti gli altri dati (cognome, cognome alle nascite (cognome o cognomi precedenti), nomi propri; tipo e numero del documento di viaggio, l'autorità che lo ha rilasciato e la data di rilascio e di scadenza; il nome della persona o della società che ha formulato l'invito o suscettibile di farsi carico delle spese di sostentamento durante il soggiorno; fotografie) non sarebbe né necessario né proporzionato.

Emendamento 41
Articolo 13, paragrafo 2, lettera a)

a) numero della domanda;

soppresso

Motivazione

Vedi motivazione dell'emendamento all'Articolo 13, paragrafo 2 e 13, paragrafo 2 ter (nuovo).

Emendamento 42
Articolo 13, paragrafo 2, lettera b)

b) dati di cui all'articolo 6, paragrafo 4; *soppresso*

Motivazione

Vedi motivazione dell'emendamento all'articolo 13, paragrafo 2. L'uso del cognome, del cognome alla nascita (cognome o cognomi precedenti) e nomi propri non solo non è necessario ma potrebbe dare adito a tutti i tipi di ricerca soltanto perché si ha a disposizione un nome (mentre non si ha a disposizione un numero di visto). Il resto dei dati previsti dall'articolo 6, paragrafo 4, lettera a) (sesso, data, luogo e paese di nascita) dovrebbero essere usati solo qualora il richiedente non possa presentare il numero della vignetta di un visto precedentemente rilasciato (cfr. Articolo 13, paragrafo 2 bis (nuovo)).

Emendamento 43
Articolo 13, paragrafo 2, lettera c)

**c) dati relativi al documento di viaggio di *soppresso*
cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera c);**

Motivazione

Vedi la motivazione dell'emendamento all'Articolo 13, paragrafo 2. L'uso del tipo del numero di documento di viaggio, l'autorità che lo ha rilasciato e la data di rilascio e di scadenza non rappresentano mezzi necessari per aprire il sistema in quanto il numero della vignetta del visto viene considerato sufficiente.

Emendamento 44
Articolo 13, paragrafo 2, lettera d)

**d) il nome della persona o dell'azienda di *soppresso*
cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera f);**

Motivazione

Vedi motivazione dell'emendamento all'Articolo 13, paragrafo 2. L'uso di tali dati è effettivamente sproporzionato al fine di controllare se la persona abbia precedentemente richiesto un visto e non esiste un legame diretto tra i due dati.

Emendamento 45
Articolo 13, paragrafo 2, lettera e)

e) fotografie; **soppresso**

Motivazione

Sia il GEPD nel suo parere (pag. 12) che lo studio biometrico commissionato dalla commissione LIBE ("Biometria alle frontiere: valutazione dell'impatto sulla società, IPTS, pagg. 106-111) hanno consentito di giungere alla conclusione che la tecnologia per il riconoscimento facciale non è ancora maturo e pertanto le fotografie non possono essere utilizzate per l'identificazione (one-to-many) in una base dati di larga scala; non possono infatti fornire un risultato affidabile. Pertanto le fotografie vengono sistematicamente sopprese quale criterio di ricerca per l'identificazione ma rimarranno quale strumento per controllare l'identità (one-to one).

Una volta matura la tecnologia per il riconoscimento facciale la Commissione è invitata a presentare una proposta che modifichi il presente regolamento.

Emendamento 46
Articolo 13, paragrafo 2, lettera f)

f) impronte digitali; **soppresso**

Motivazione

Vedi motivazione dell'emendamento all'Articolo 13, paragrafo 2. Non è giustificato in questa fase utilizzare le impronte digitali in quanto è sufficiente il numero della vignetta del visto. Le impronte digitali verranno utilizzate come criterio di ricerca solo qualora il richiedente non possa presentare il numero della vignetta di un visto precedentemente rilasciato (Articolo 13, paragrafo 2 bis (nuovo)).

Emendamento 47
Articolo 13, paragrafo 2, lettera g)

g) il numero della vignetta visto di qualunque visto precedentemente rilasciato. **soppresso**

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'Articolo 13, paragrafo 2. Il testo della lettera è stato introdotto nel corpo dell'Articolo 13, paragrafo 2.

Emendamento 48
Articolo 13, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Nei casi in cui un richiedente non sia in grado di presentare il numero della vignetta di un qualunque visto precedentemente rilasciato, l'autorità competente per i visti, ai fini di cui al paragrafo 1, ha il diritto di consultare il VIS utilizzando i seguenti dati:

a) le impronte digitali, il sesso e la data e il luogo e il paese di nascita del richiedente;

b) il cognome, il cognome alla nascita (il cognome e i cognomi precedentemente utilizzati) e i nomi propri, insieme al sesso e alla data, al luogo e al paese di nascita del richiedente, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 bis.

Motivazione

Vedi motivazione dell'emendamento all'Articolo 13, paragrafo 2

Emendamento 49
Articolo 13, paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. Nel corso dell'esame di una domanda di visto, l'autorità competente per i visti ha il diritto di effettuare una ricerca nel VIS con il numero della domanda.

Motivazione

Nei casi in cui il richiedente si sia recato diverse volte al consolato (ad esempio per portare ulteriori documenti richiesti) dovrebbe essere possibile avere accesso al VIS con il numero di domanda.

Emendamento 50
Articolo 13, paragrafo 2 quater (nuovo)

2 quater. Nei casi in cui il richiedente lamenti di aver ricevuto un rifiuto per

motivi errati, si applica la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 1 ter.

Motivazione

Vedi motivazione dell'emendamento all'Articolo 6, paragrafo 1 ter (nuovo).

Emendamento 51
Articolo 13, paragrafo 3

3. Qualora la ricerca mediante ***uno o più dei*** dati elencati ***al paragrafo 2*** indicasse che i dati relativi al richiedente sono registrati nel VIS, l'autorità competente in materia di visti ha accesso al file di domanda relativo alla domanda e al file di domanda correlati, limitatamente ai fini previsti ad esso connessi, ai soli scopi previsti dal paragrafo 1.

3. Qualora la ricerca mediante ***i*** dati elencati ***ai paragrafi 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater*** indicasse che i dati relativi al richiedente sono registrati nel VIS, l'autorità competente in materia di visti ha accesso al file di domanda relativo alla domanda e al file di domanda correlati, limitatamente ai fini previsti ad esso connessi, ***conformemente all'articolo 5, paragrafi 3 e 4,*** ai soli scopi previsti dal paragrafo 1.

Motivazione

Per la prima parte le modifiche sono necessarie per garantire la coerenza con gli altri emendamenti all'articolo 13.

Per la seconda parte vedi la motivazione dell'emendamento all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d).

Emendamento 52
Articolo 15, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Soltanto i dati che non consentano di identificare i richiedenti possono essere utilizzati per le relazioni e le statistiche.

Motivazione

Deve essere detto chiaramente che la natura dei dati utilizzati per la relazione e le statistiche non consente di identificare i singoli richiedenti.

Emendamento 53
Articolo 15, punto 2

2) **autorità competenti;**

2) ***l'autorità competente presso la quale è stata depositata la domanda di visto e la sua sede;***

Motivazione

Il termine "le autorità competenti" è troppo vago ai fini delle relazioni e delle statistiche. Si dovrebbe dire chiaramente che è l'autorità competente presso la quale è stata depositata la domanda di visto (ad esempio quale consolato?) e la sua ubicazione fisica a interessare ai fini delle relazioni e delle statistiche.

Emendamento 54
Articolo 15, punto 9

9) autorità competente e data **della decisione di rifiuto di qualunque precedente domanda di visto.**

9) autorità competente, **con l'indicazione della sua sede, che ha rifiutato la domanda di visto e la data del rifiuto.**

Motivazione

Vedi motivazione dell'emendamento all'Articolo 15, paragrafo 2. Il termine "precedente" è stato soppresso perché inutile.

Emendamento 55
Articolo 16, Titolo

Uso dei dati ai fini del controllo sui visti

Uso dei dati ai fini del controllo sui visti **ai punti di attraversamento della frontiera esterna**

Motivazione

Il relatore ritiene che l'articolo 16 si applichi unicamente ai casi in cui i dati VIS potrebbero essere utilizzati per controlli sui visti ai punti di attraversamento della frontiera esterna e dovrebbe escludere la possibilità di controlli all'interno del territorio degli Stati membri. Quest'ultima attività sarà coperta dall'articolo 17. Ciò serve ad identificare chiaramente quali autorità avranno accesso al VIS e per quali fini. Vedi anche la motivazione dell'emendamento all'articolo 16, paragrafo 1.

Emendamento 56
Articolo 16, paragrafo 1

1. Le autorità competenti ***ad effettuare*** controlli alle frontiere esterne ***e nell'ambito del territorio degli Stati membri*** hanno accesso ***alla ricerca con i seguenti dati*** al solo scopo di verificare l'identità della persona e/o l'autenticità del visto:

a) i dati di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera a);

b) dati relativi al documento di viaggio di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera c);

c) fotografie;

d) impronte digitali;

e) numero della vignetta visto.

1. Le autorità competenti ***dei*** controlli alle frontiere ***e i responsabili dei controlli sui visti alle frontiere*** esterne hanno accesso ***all'immagine facciale e ai dati sulle impronte digitali detenuti nella memoria di supporto prevista dal regolamento 2005/XX/C [che modifica il regolamento 1683/95 CE che prevede un formato unico dei visti]*** al solo scopo di verificare l'identità della persona e/o l'autenticità del visto:

Motivazione

Nel caso specifico dei controlli alla frontiera il compito della polizia di frontiera consiste nel controllare se un viaggiatore soggetto al requisito del visto lo detenga effettivamente e se quest'ultimo è autentico (cioè se è stato rilasciato correttamente all'interessato). Tale procedura rappresenta una verifica (si veda definizione all'articolo 2, paragrafo 10): in altre parole la persona di fronte alla polizia di frontiera è quella alla quale è stato rilasciato il visto? A tal fine non è necessario l'accesso alla base dati centrale. È sufficiente che i dati necessari alla verifica siano immagazzinati a livello decentralizzato su una microchip (o inseriti nel visto o su una smart card a parte). L'applicazione del principio di proporzionalità rende necessario optare per l'opzione meno invasiva. Tale soluzione è proposta anche dal gruppo di lavoro ex Articolo 29 nel loro parere su VIS (pag. 16) e nel parere del GEPD (pag. 11). Lo stesso concetto che sia preferibile decentrare l'immagazzinamento dei dati per la verifica viene sostenuto dal Consiglio d'Europa ("Progress Report on the Application of the Principles of Convention 108 to the Collection and processing of Biometric Data", pag. 26).

Detta soluzione avrebbe il vantaggio addizionale di limitare il numero degli utenti e dei punti di accesso del VIS riducendo probabilmente i costi, le necessità di formare il personale e il rischio di abusi.

Tale soluzione è stata inizialmente proposta dalla Commissione (COM(2003)558). Tale procedura tuttavia al momento è bloccata, apparentemente a causa di problemi tecnici (in particolare la presenza di parecchi visti su un unico passaporto). Si è anche sostenuto che la soluzione decentrata porterebbe costi aggiuntivi (per il chip) e potrebbe allungare i tempi di

attesa a causa dei controlli alla frontiera rispetto a quelli necessari per recuperare i dati da una base dati centrali che comunque è necessaria come backup. D'altra parte dovrebbe essere possibile, volendo, superare i problemi tecnici. Il costo di un chip è minimo in relazione ai costi delle strutture presso i consolati, i punti di attraversamento della frontiera e presso tutte le altre autorità. Inoltre si effettuerebbero risparmi in quanto non tutti i posti di controllo di frontiera dovrebbero essere equipaggiati con l'accesso alla centrale VIS.

Inoltre il riferimento ai controlli nell'ambito del territorio degli Stati membri viene soppresso. Tali controlli sono responsabilità dell'autorità dell'immigrazione.

Emendamento 57
Articolo 16, paragrafo 2

2. Qualora la ricerca con uno qualunque dei dati elencati al paragrafo 1 indicasse che i dati relativi al richiedente sono registrati nel VIS, l'autorità competente ha accesso alla consultazione dei seguenti dati del file di domandafile relativo alla domanda nonché al/ai file di domandafile "domanda" ad esso connessi correlati dei membri del gruppo, limitatamente al solo scopo di cui al paragrafo 1:

a) le informazioni sullo stato di avanzamento informazioni sullo stadio del procedimento e i dati ricavati dal modulo di domanda di cui all'articolo 6, paragrafi 2 e 4 e all'articolo 7;

b) fotografie;

c) impronte digitali;

d) i dati inseriti relativamente a qualunque visto precedentemente rilasciato, annullato, revocato o prorogato.

2. Le autorità competenti per i controlli alla frontiera in caso di dubbio utilizzano le impronte digitali del richiedente per stabilire un legame più affidabile tra il detentore del visto e il visto stesso.

Motivazione

È preferibile prevedere che i dati biometrici non debbano essere utilizzati al momento del controllo alla frontiera in ogni singolo caso (procedura che richiederebbe troppo tempo) ma soltanto in caso di dubbio.

Emendamento 58
Articolo 16, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Gli Stati membri predispongono un terminale di accesso al sistema VIS presso ogni punto di attraversamento autorizzato delle frontiere, quale comunicato dagli Stati membri alla Commissione ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera b) del regolamento [... codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere], al solo scopo di verificare l'identità della persona e/o l'autenticità del visto, qualora sia impossibile utilizzare il supporto di memorizzazione previsto dal regolamento (CE) n. 20005/XX [recante modifica del regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti]. Un numero limitato di guardie di frontiera specificamente formate è abilitato a effettuare ricerche nel sistema VIS mediante il numero di vignetta visto.

Motivazione

È necessario che in ogni punto di attraversamento delle frontiere sia possibile accedere al sistema VIS nel caso in cui chip e smart card non funzionino. In tale caso, è sufficiente utilizzare il numero di vignetta visto per accedere alla banca dati.

Emendamento 59

Articolo 16, paragrafo 2 ter (nuovo)

2 ter. Qualora la ricerca di cui al paragrafo 2 bis indicasse che nel sistema sono registrate informazioni sul richiedente, le autorità competenti per il controllo delle frontiere hanno il diritto di consultare i dati di cui all'articolo 6, paragrafi 5 e 6, per i soli scopi previsti al paragrafo 2 bis.

Motivazione

In seconda battuta le autorità di frontiera dovrebbero essere abilitate a consultare gli stessi dati conservati sul supporto di memorizzazione.

Emendamento 60
Articolo 17, titolo

Uso dei dati ai fini dell'identificazione *e del rimpatrio* di immigrati clandestini

Uso dei dati ai fini dell'identificazione di immigrati clandestini

Motivazione

Obiettivo del sistema VIS non dovrebbe essere quello di agevolare il rimpatrio degli immigrati clandestini, ma solo di consentirne l'identificazione. La questione del rimpatrio va risolta nella direttiva in materia.

Emendamento 61
Articolo 17, paragrafo 1

1. Le autorità competenti in materia di immigrazione hanno accesso alla ricerca con i seguenti dati unicamente ai fini dell'identificazione *e del rimpatrio* di immigranti clandestini:

- (a) *i dati di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera a)*;
- (b) *fotografie*;
- (c) impronte digitali.

1. Le autorità competenti in materia di immigrazione hanno accesso alla ricerca con i seguenti dati unicamente ai fini dell'identificazione di immigranti clandestini:

- (a) *se la persona dispone di un visto, il numero della vignetta visto*;
- (b) *se la persona non dispone di un visto:*
 - i) le sue impronte digitali, il sesso, la data, il luogo e il paese di nascita*;
 - ii) il cognome, il cognome alla nascita (cognome o cognomi utilizzati in precedenza), il nome o i nomi, unitamente al sesso, alla data, al luogo e al paese di nascita, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 bis.*

Se il richiedente sostiene di essere stato ingiustamente respinto, si applica la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 1 ter.

Motivazione

Obiettivo del sistema VIS non dovrebbe essere quello di agevolare il rimpatrio degli immigrati clandestini, ma solo di consentirne l'identificazione. La questione del rimpatrio va risolta nella direttiva in materia.

Come per gli altri emendamenti presentati all'articolo 17, la relatrice ritiene che non si dovrebbe escludere la possibilità che la persona di cui le autorità competenti vogliono accertare l'identità disponga di un documento di viaggio munito di visto; è dunque opportuno operare una netta distinzione tra tale situazione e quella delle persone prive di documento di viaggio munito di visto.

Nel primo caso, il numero della vignetta visto deve essere considerato una chiave di accesso adeguata e sufficiente al sistema VIS. Nel caso delle persone prive di documento di viaggio, la relatrice ritiene che le loro impronte digitali, il sesso, la data, il luogo e il paese di nascita siano dati sufficienti per verificare se esse siano registrate nel sistema VIS (alle persone che non possono essere registrate si applica la procedura di cui al nuovo paragrafo 1 bis dell'articolo 6). Gli altri dati cui fa riferimento l'articolo 6, paragrafo 4, lettera a) non sono necessari in alcuno dei due casi citati. Il ricorso alle fotografie come criterio di ricerca ai fini dell'identificazione viene sistematicamente soppresso, mentre viene mantenuto come strumento di verifica dell'identità di una persona (controllo mediante confronto di due campioni) (cfr. anche l'emendamento all'articolo 13, paragrafo 2, lettera e)).

Per la nuova procedura introdotta al secondo comma del presente paragrafo si veda la motivazione dell'emendamento che inserisce all'articolo 6 un nuovo articolo 1 ter.

Emendamento 62

Articolo 17, paragrafo 2, alinea

2. Qualora la ricerca **con uno o più dei** dati elencati al paragrafo 1 indicasse che i dati relativi al richiedente sono registrati nel VIS, all'autorità competente è concesso l'accesso alla consultazione dei seguenti dati del file relativo alla domanda e ad eventuali file "domanda" correlati limitatamente ai soli fini di cui al paragrafo 1;

2. Qualora la ricerca **coi** dati elencati al paragrafo 1 indicasse che i dati relativi al richiedente sono registrati nel VIS, all'autorità competente **in materia d'immigrazione** è concesso l'accesso alla consultazione dei seguenti dati del file relativo alla domanda e ad eventuali file correlati **conformemente all'articolo 5, paragrafi 3 e 4**, limitatamente ai soli fini di cui al paragrafo 1:

Motivazione

Emendamento inteso a garantire la coerenza con gli emendamenti all'articolo 17, paragrafo

1, e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d). Si vedano le rispettive motivazioni.

Emendamento 63
Articolo 17, paragrafo 2, lettera b)

(b) i dati ricavati dal modulo di domanda di cui all'articolo 6, paragrafo 4 e all'articolo 7;

(b) i dati ricavati dal modulo di domanda di cui all'articolo 6, paragrafo 4;

Motivazione

L'accesso ai dati di cui all'articolo 7 è inutile, in quanto le informazioni sullo stadio del procedimento, i dati di cui all'articolo 6, paragrafo 4, e le fotografie sono strumenti adeguati e sufficienti per l'identificazione di una persona.

Emendamento 64
Articolo 17, paragrafo 2, lettera d)

(d) i dati inseriti relativi a qualunque precedente visto rilasciato, rifiutato, annullato, revocato o prorogato.

soppresso

Motivazione

Fra i vantaggi accessori del sistema VIS quali definiti nel nuovo articolo 1 ter non dovrebbe rientrare quello di agevolare il rimpatrio, che costituisce l'unico caso in cui sarebbero necessari i dati di cui al paragrafo in esame. La questione del rimpatrio va risolta nell'ambito della direttiva in materia.

Emendamento 65
Articolo 18, paragrafo 1, lettera a)

(a) i dati di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera a;

(a) le impronte digitali, il sesso, la data, il luogo e il paese di nascita del richiedente;

Motivazione

Cfr. la motivazione dell'emendamento all'articolo 13, paragrafo 2.

Nel caso dell'articolo 18, la relatrice ritiene che le chiavi di accesso alla banca dati dovrebbero essere le impronte digitali, il sesso, la data, il luogo e il paese di nascita. Il ricorso agli altri dati di cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera a) non solo è inutile, ma in alcuni casi potrebbe addirittura spianare la strada ad ogni sorta di "spedizioni di ricerca", semplicemente per il fatto che un nome è facilmente disponibile, mentre ad esempio non lo sono le impronte digitali. A giudizio della relatrice, il solo sistema adeguato e proporzionato sarebbe un sistema "hit/no hit" estremamente circoscritto (come il sistema Eurodac per la determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo).

Emendamento 66
Articolo 18, paragrafo 1, lettera b)

(b) fotografie;

(b) il cognome del richiedente, il cognome alla nascita (cognome o cognomi utilizzati in precedenza), il nome o i nomi, unitamente al sesso, alla data, al luogo e al paese di nascita, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 bis;

Motivazione

Il ricorso alle fotografie come criterio di ricerca ai fini dell'identificazione viene sistematicamente soppresso (cfr. anche la motivazione dell'emendamento all'articolo 13, paragrafo 2, lettera e). Nel caso dell'articolo 18, esso viene soppresso anche come strumento di verifica dell'identità di una persona (cfr. la motivazione dell'emendamento all'articolo 18, paragrafo 2, lettera e).

Alle persone che non possono essere registrate si applica la procedura di cui al nuovo paragrafo 1 bis dell'articolo 6 (cfr. anche la motivazione dell'emendamento all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a).

Emendamento 67
Articolo 18, paragrafo 1, lettera c)

(c) impronte digitali.

Se il richiedente sostiene di essere stato ingiustamente respinto, si applica la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 1 ter.

Motivazione

Il riferimento alle impronte digitali è contenuto nell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a).

Per la nuova procedura si veda la motivazione dell'emendamento che introduce all'articolo 6 un nuovo paragrafo 1 ter.

Emendamento 68
Articolo 18, paragrafo 2, alinea

2. Qualora la ricerca con **uno o più** dati elencati *di cui* al paragrafo 1 indicasse che un visto rilasciato con data di scadenza non *superiore ai sei mesi precedenti la data* della domanda di asilo e/o un visto prorogato fino ad una data di scadenza non *superiore ai sei mesi precedenti la data* della domanda d'asilo è *registrato nel VIS*, l'autorità competente ha accesso alla consultazione dei seguenti dati su tali visti ai soli fini previsti al paragrafo 1:

2. Qualora la ricerca con **i** dati elencati al paragrafo 1 indicasse che *nel VIS è registrato* un visto rilasciato con data di scadenza non *anteriore di più di sei mesi alla data della domanda di asilo* e/o un visto prorogato fino ad una data di scadenza non *anteriore di più di sei mesi alla data della domanda d'asilo*, l'autorità competente **in materia d'asilo** ha accesso alla consultazione dei seguenti dati su tali visti, ai soli fini previsti al paragrafo 1:

Motivazione

Emendamento inteso a garantire la coerenza con l'emendamento all'articolo 18, paragrafo 1.

Emendamento 69
Articolo 18, paragrafo 2, lettera a)

(a) ***l'autorità*** che ha rilasciato o prorogato il visto;

(a) ***lo Stato membro*** che ha rilasciato o prorogato il visto ***e l'eventuale indicazione che la decisione di rilasciare il visto è stata presa per conto di un altro Stato membro;***

Motivazione

Occorre indicare chiaramente che quello che interessa ai fini dell'articolo 18 è lo Stato membro che ha rilasciato o prorogato il visto, e non semplicemente l'autorità. Nello stesso tempo, è fondamentale sapere se il visto è stato rilasciato per conto di un altro Stato membro

(che diventa in tal caso responsabile dell'esame delle domande d'asilo). Le modifiche in questione sono conformi all'Istruzione consolare comune, parte II, 1.2 (pag. 17) e all'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento Dublino II.

Emendamento 70
Articolo 18, paragrafo 2, lettera e)

e) fotografie. ***soppresso***

Motivazione

Diversamente dai dati di cui alle lettere a), b), c) e d), le fotografie non sono necessarie ai fini dell'attuazione del regolamento Dublino II. Cfr. anche la motivazione dell'emendamento all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b).

Emendamento 71
Articolo 19

Articolo 19 ***soppresso***

Uso dei dati ai fini dell'esame delle domande di asilo

1. Le autorità competenti in materia di asilo hanno accesso, ai sensi del regolamento (CE) n. 343/2003, alla ricerca con i seguenti dati limitatamente ai soli fini dell'esame di una domanda di asilo avvalendosi dei seguenti dati:

(a) i dati cui all'articolo 6, paragrafo 4, lettera a);

(b) fotografie;

(c) impronte digitali.

2. Qualora dalla ricerca con uno o più dei dati elencati al paragrafo 1 risultasse che i dati relativi al richiedente sono registrati nel VIS, all'autorità competente è concesso l'accesso alla consultazione dei seguenti dati del file relativo alla domanda e ad eventuali file "domanda" correlati ai soli scopi previsti al paragrafo

1:

(a) informazioni sullo stadio del procedimento e autorità presso la quale l'applicazione è stata presentata;

(b) i dati ricavati dal modulo di domanda di cui all'articolo 6, paragrafo 4 e all'articolo 7;

(c) fotografie;

(d) i dati inseriti relativi a qualunque visto precedentemente rilasciato, rifiutato, annullato, revocato o prorogato ovvero al rifiuto di esaminare la domanda.

Motivazione

In alcuni casi i dati relativi ai visti possono essere davvero utili per verificare la credibilità di un richiedente. Nondimeno questa funzionalità va soppressa, sostanzialmente per due ragioni. In primo luogo, è necessario esaminare le domande d'asilo per accertare se i richiedenti siano soggetti a persecuzione in un determinato paese. A volte accade che i richiedenti asilo forniscano informazioni false o fuorvianti al momento della presentazione della domanda di visto se ciò costituisce l'unico mezzo a loro disposizione per abbandonare il proprio paese d'origine e chiedere asilo all'estero. Secondo l'UNHCR, le dichiarazioni non veritiere non sono di per sé una ragione per negare lo status di rifugiato, ed è responsabilità dell'autorità incaricata dell'esame valutare tali dichiarazioni alla luce di tutte le circostanze contingenti (cfr. manuale dell'UNHCR sulle procedure e i criteri per determinare lo status di rifugiato, paragrafo 199). La consultazione del sistema VIS può indurre le autorità competenti in materia d'asilo ad attribuire un peso eccessivo a questi dati nel quadro dell'esame di una domanda, con il rischio che essi diventino il criterio predominante per respingere i richiedenti asilo. Per tali ragioni l'UNHCR ha raccomandato, in una lettera datata 8 novembre 2005, di utilizzare i dati VIS unicamente ai fini della determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda d'asilo (articolo 18).

In secondo luogo, non vi è motivo di consultare il sistema VIS; infatti, gli Stati membri dispongono già di una procedura che consente lo scambio informatico dei dati relativi ai visti dei richiedenti asilo attraverso la rete DubliNET (regolamento (CE) n. 343/2003 (Dublino II), articolo 21, paragrafo 1, lettera b), paragrafo 2, lettera e), e paragrafo 3; regolamento (CE) n. 1560/2003, articolo 18). Inoltre, la consultazione del VIS ai fini di cui all'articolo 18 permetterebbe di identificare lo Stato membro responsabile dell'esame di una determinata domanda d'asilo. Ciò consentirebbe alle autorità competenti di fare riferimento a detto Stato per ottenere tutte le informazioni richieste. Non vi è ragione per ritenere che ciò non sarebbe sufficiente. Non vi è alcuna urgenza specifica di disporre dei dati in questione nel corso dell'esame di una domanda di asilo, né la procedura DubliNET è troppo farraginoso. La consultazione del VIS per tale scopo specifico sarebbe di conseguenza sproporzionata.

Emendamento 72
Articolo 19 bis (nuovo)

Articolo 19 bis

Abuso dei dati

Qualsiasi utilizzo dei dati non conforme agli articoli da 13 a 18 è considerato un abuso a norma del diritto degli Stati membri.

Motivazione

Secondo il considerando 14, si applica la direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati, il cui articolo 13 stabilisce che gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative intese a limitare la portata degli obblighi e dei diritti previsti qualora tali restrizioni costituiscano misure necessarie alla salvaguardia di altri interessi importanti (ad esempio la sicurezza dello Stato, la difesa, la pubblica sicurezza). Nel caso in esame tale possibilità dovrebbe essere esclusa.

Emendamento 73
Articolo 20, paragrafo 1, comma 1

1. Ciascun file relativo alla domanda viene archiviato nel VIS per cinque anni, **fatta salva** la cancellazione di cui agli articoli 21 e 22 e la conservazione dei dati di cui all'articolo 28.

1. Ciascun file relativo alla domanda viene archiviato nel VIS per cinque anni **al massimo, fatti salvi** la cancellazione di cui agli articoli 21 e 22 e la conservazione dei dati di cui all'articolo 28 **nonché i periodi di conservazione specifici di cui ai paragrafi 1 bis e 1 ter seguenti.**

Motivazione

I dati dovrebbero essere conservati al massimo per cinque anni.

L'importanza di fissare periodi di conservazione più selettivi è stata sottolineata nel parere espresso dal gruppo di lavoro ex articolo 29 e discende dalla necessità di tener conto delle differenti situazioni che potrebbero verificarsi nella pratica e dei vari tipi di visto che possono essere rilasciati. L'obiettivo primario è quello di garantire la proporzionalità nella conservazione dei dati per un determinato periodo.

Emendamento 74
Articolo 20, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Si applicano i seguenti periodi di conservazione specifici:

(a) un anno, se il visto è stato rilasciato;

(b) cinque anni, se il visto è stato rifiutato sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettere a), b) o d);

(c) tre anni, se il visto è stato rifiutato sulla base del motivo di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c);

(d) sei mesi, nel caso di un visto di transito o di un visto di transito aeroportuale.

Motivazione

I periodi di uno e cinque anni corrispondono all'acquis vigente nonché all'Istruzione consolare comune (parte VII, 2).

Il periodo di conservazione dei dati relativi a un rifiuto del visto basato su una segnalazione SIS dovrebbe essere coerente con il periodo massimo di conservazione delle segnalazioni nel quadro del sistema SIS stesso (tre anni per gli stranieri segnalati in quanto non ammessi). Mantenere questi dati nel sistema VIS per un periodo superiore significherebbe aggirare le disposizioni in materia di riesame e soppressione dei dati del SIS (cfr. parere del gruppo di lavoro ex articolo 29, pag. 19).

Quanto ai visti di transito, è sproporzionato conservare i dati per più di sei mesi.

Emendamento 75
Articolo 20, paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter. Le persone che presentano domande di visto con frequenza possono chiedere che i propri dati siano conservati per cinque anni.

Motivazione

Come sottolineato dal gruppo di lavoro ex articolo 29, è opportuno contemplare un criterio specifico per i viaggiatori abituali, onde consentire di velocizzare le procedure di domanda.

Emendamento 76
Articolo 20, paragrafo 2

2. Alla scadenza **del periodo** di cui **al paragrafo 1**, il VIS *automaticamente cancella* il file relativo alla domanda **ed** eventuali link verso questo file.

2. Alla scadenza **dei periodi** di cui **ai paragrafi 1, 1 bis e 1 ter**, il VIS *cancella automaticamente* il file relativo alla domanda **e gli** eventuali link **di cui all'articolo 5, paragrafi 3 e 4**, verso questo file.

Motivazione

Emendamento inteso a garantire la coerenza con gli emendamenti presentati all'articolo 20, paragrafo 1 e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d).

Emendamento 77
Articolo 21, paragrafo 2

2. Qualora uno Stato membro possieda le prove che indicano che i dati trattati in ambito VIS sono inesatti o che tali dati sono stati trattati nel quadro del VIS contravvenendo al disposto del presente regolamento, esso ne **avverte** immediatamente lo Stato membro competente. **Tale messaggio può essere trasmesso** mediante l'infrastruttura del VIS.

2. Qualora uno Stato membro possieda le prove che indicano che i dati trattati in ambito VIS sono inesatti o che tali dati sono stati trattati nel quadro del VIS contravvenendo al disposto del presente regolamento, esso ne **informa** immediatamente lo Stato membro competente, mediante l'infrastruttura del VIS, **e chiede la rettifica dei dati**.

Motivazione

Questa disposizione incoraggerà gli Stati membri a svolgere un ruolo più attivo relativamente al monitoraggio del sistema. Nel contempo, l'obbligo di utilizzare l'infrastruttura del VIS - al posto di telefonate, messaggi di posta elettronica, ecc. - offre quanto meno la certezza che l'informazione non vada perduta.

Emendamento 78
Articolo 22, paragrafo 1

1. ***Il file relativo alla domanda e i link relativi a un richiedente che ha acquisito la cittadinanza di uno Stato membro prima della scadenza del periodo di cui all'articolo 20, paragrafo 1, saranno cancellati dal VIS non appena lo Stato membro competente è consapevole di tale cambiamento di situazione.***

1. ***Se, prima dello scadere dei termini di cui all'articolo 20, paragrafi 1, 1 bis e 1 ter, un richiedente ha acquisito la cittadinanza di uno Stato membro, o se il suo status è stato altrimenti regolarizzato, rendendo in questo modo superfluo conservare nel VIS i dati che lo riguardano, il file "domanda" e i link correlati di cui all'articolo 5, paragrafi 3 e 4, relativi al richiedente sono cancellati dal VIS non appena lo Stato membro competente è consapevole di tale cambiamento di situazione.***

Motivazione

Come sottolineato dal garante europeo della protezione dei dati e dal gruppo di lavoro ex articolo 29, occorre garantire che i dati vengano soppressi ove non siano più esatti, come può accadere non solo nel caso delle persone che ottengono la cittadinanza di uno Stato membro, ma anche di quelle il cui status viene altrimenti regolarizzato, rendendo superflua la loro registrazione nel sistema.

Le altre modifiche proposte sono intese a garantire la coerenza con gli emendamenti all'articolo 20, paragrafo 1 e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d).

Emendamento 79
Articolo 22, paragrafo 2

2. Qualora un richiedente abbia acquisito la cittadinanza di uno Stato membro, ***questo*** provvede ad avvertirne immediatamente lo Stato membro competente. ***Tale comunicazione può essere trasmessa*** mediante l'infrastruttura del VIS.

2. Qualora un richiedente abbia acquisito la cittadinanza di uno Stato membro, ***o qualora il suo status sia stato altrimenti regolarizzato, rendendo superfluo conservare nel VIS i dati che lo riguardano, lo Stato membro in questione*** provvede ad avvertirne immediatamente lo Stato membro competente mediante l'infrastruttura del VIS.

Motivazione

Cfr. la motivazione degli emendamenti all'articolo 22, paragrafo 1, e all'articolo 21, paragrafo 2.

Emendamento 80
Articolo 23, paragrafo 1

1. La Commissione è responsabile dell'istituzione e della gestione del sistema centrale di informazione visti e dell'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale di informazione visti e le interfacce nazionali.

1. La Commissione è responsabile ***in ogni momento*** dell'istituzione e della gestione del sistema centrale di informazione visti e dell'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale di informazione visti e le interfacce nazionali. ***In particolare, essa è responsabile della manutenzione e degli sviluppi tecnici necessari per assicurare il regolare funzionamento del sistema.***

Motivazione

Appare necessario indicare più dettagliatamente cosa debba intendersi per gestione operativa.

Emendamento 81
Articolo 23, paragrafo 2

2. I dati sono trattati dal VIS a nome degli Stati membri. ***soppresso***

Motivazione

La formulazione di questo paragrafo è assai poco chiara. Se ne propone pertanto la soppressione. L'idea di base è inclusa nel nuovo ruolo della Commissione. La soppressione del paragrafo è raccomandata anche dal garante europeo della protezione dei dati nel suo parere sul VIS (pag. 13).

Emendamento 82
Articolo 25, paragrafo 1, lettera b bis) (nuova)

(b bis) soltanto il personale debitamente autorizzato abbia accesso ai dati trattati nel sistema VIS ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui al presente regolamento;

Motivazione

È ingiustificabile che tale disposizione sia prevista solo per la Commissione, ma non per gli Stati membri.

Emendamento 83
Articolo 25, paragrafo 2, lettera b bis) (nuova)

(b bis) garantisce che il regolamento sia correttamente attuato dagli Stati membri;

Motivazione

Occorre esplicitare l'importante ruolo svolto dalla Commissione al riguardo, non da ultimo per incoraggiarla a procedere contro gli Stati membri che non diano corretta attuazione al regolamento.

Emendamento 84
Articolo 25, paragrafo 2, lettera b ter) (nuova)

(b ter) garantire che il sistema VIS si avvalga in ogni momento della miglior tecnologia disponibile;

Motivazione

Ai sensi della decisione 2004/512/CE, la Commissione è responsabile dello sviluppo del sistema VIS. Una volta istituito, il sistema deve tuttavia essere costantemente aggiornato. L'emendamento presentato intende chiarire che tale compito spetta alla Commissione. Se, ad esempio, nel quadro del sistema biometrico selezionato dovesse emergere una nuova tecnologia con un minor margine di errore, quale un algoritmo più efficace per il sistema AFIS (identificazione automatica delle impronte digitali), è opportuno che essa venga utilizzata.

Emendamento 85
Articolo 26, paragrafo 2, lettera a bis) (nuova)

(a bis) proteggere fisicamente i dati, anche mediante la predisposizione di piani d'intervento per proteggere le infrastrutture critiche;

Motivazione

Si ritiene che questa sia una salvaguardia importante per gestire i rischi potenziali connessi all'infrastruttura del sistema e garantire al VIS un livello di sicurezza ottimale.

Emendamento 86
Articolo 26, paragrafo 2, lettera c)

(c) garantire che sia possibile controllare e stabilire quali dati sono stati trattati nel VIS, quando *e* da chi (controllo della registrazione dei dati);

(c) garantire che sia possibile controllare e stabilire quali dati sono stati trattati nel VIS, quando, da chi ***e per quale scopo*** (controllo della registrazione dei dati);

Motivazione

È importante garantire che possa essere controllato anche lo scopo per il quale i dati sono trattati.

Emendamento 87
Articolo 26, paragrafo 2, lettera c bis) (nuova)

(c bis) garantire che sia possibile accedere al VIS solo attraverso userID personali e uniche e password confidenziali;

Motivazione

Le misure proposte, che sono raccomandate sia dal gruppo di lavoro ex articolo 29 sia dal europeo della protezione dei dati, sono intese ad accrescere la sicurezza del sistema.

Emendamento 88
Articolo 26, paragrafo 2, lettera c ter) (nuova)

(c ter) garantire che tutte le autorità aventi accesso al VIS definiscano profili precisi degli utenti e mantengano un elenco aggiornato delle identità degli utenti, che viene messo a disposizione delle autorità di controllo nazionali di cui all'articolo 34;

Motivazione

Sia il garante europeo della protezione dei dati (pag. 14 del relativo parere), sia il gruppo di lavoro ex articolo 29 (pag. 20 del relativo parere) hanno sottolineato la necessità di creare profili precisi degli utenti e di redigere un elenco completo e aggiornato delle identità degli utenti, che dovrebbe essere a disposizione delle autorità nazionali di controllo per eventuali verifiche.

Emendamento 89
Articolo 26, paragrafo 2, lettera g)

(g) evitare la lettura, la copia, la modifica o la cancellazione non autorizzate di dati durante il trasferimento dei dati verso il/dal VIS (controllo del trasferimento).

(g) evitare la lettura, la copia, la modifica o la cancellazione non autorizzate di dati durante il trasferimento dei dati verso il/dal VIS (controllo del trasferimento), ***in particolare attraverso adeguate tecniche crittografiche;***

Motivazione

I dati trasferiti nel quadro del sistema VIS dovrebbero essere criptati, onde evitare che eventuali terzi non autorizzati possano accedervi, come sottolineato dal gruppo di lavoro ex articolo 29 (parere n. 7/2004 e parere del 23 giugno 2005).

Emendamento 90
Articolo 26, paragrafo 2, lettera g bis)

(g bis) controllare l'efficacia delle misure

di sicurezza di cui al presente paragrafo (verifica interna), conformemente all'articolo 28 bis.

Motivazione

Il garante europeo della protezione dei dati sottolinea nel suo parere (pag. 14) la necessità di completare le misure di sicurezza con una sistematica verifica interna della loro efficacia. Va rilevato che la proposta concernente il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) contiene la stessa disposizione.

Emendamento 91

Articolo 26, paragrafo 3 bis (nuovo)

(3 bis) Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 sono conformi alla norma in materia di sicurezza dei dati informatici di cui all'articolo 36, paragrafo 2, lettera b).

Motivazione

Come rilevato dal garante europeo della protezione dei dati, occorre prevedere misure di salvaguardia adeguate contro i rischi potenziali cui sono esposte l'infrastruttura del sistema e le persone interessate. Tali misure di salvaguardia vanno aggiornate costantemente, affinché siano sempre al passo con gli sviluppi tecnologici più recenti. La relatrice ritiene pertanto che, oltre ai miglioramenti apportati al testo dell'articolo 26, paragrafo 2, sarebbe opportuno identificare, attraverso la procedura di comitatologia, una norma internazionale/europea chiara in materia di sicurezza dei dati informatici. Il vantaggio sarebbe quello di disporre di un riferimento flessibile, per cui ogni aggiornamento della norma (per tener conto di nuovi sviluppi) determinerebbe automaticamente l'innalzamento del livello di sicurezza dei dati garantito dall'articolo 26.

Emendamento 92

Articolo 28, paragrafo 2

2. Tali registri possono essere utilizzati unicamente per il controllo, ai fini della protezione dei dati, dell'ammissibilità del trattamento dei dati nonché per garantire la sicurezza degli stessi. I registri sono protetti da adeguate misure nei confronti

2. Tali registri possono essere utilizzati unicamente per il controllo, ai fini della protezione dei dati, dell'ammissibilità del trattamento dei dati nonché per garantire la sicurezza degli stessi **e per effettuare verifiche interne conformemente**

dell'accesso non autorizzato e cancellati dopo un anno dalla scadenza **del periodo** di archiviazione di cui all'articolo 20, **paragrafo 1**, sempreché non siano stati richiesti per procedure di controllo già avviate.

all'articolo 28 bis. I registri sono protetti da adeguate misure nei confronti dell'accesso non autorizzato e cancellati dopo un anno dalla scadenza **dei periodi** di archiviazione di cui all'articolo 20, **paragrafi 1, 1 bis e 1 ter**, sempreché non siano stati richiesti per procedure di controllo già avviate.

Motivazione

I registri non vengono conservati solo ai fini del controllo della protezione dei dati e della sicurezza dei dati stessi, ma anche per poter sottoporre regolarmente il sistema VIS a verifiche interne, come sottolineato anche dal garante europeo della protezione dei dati nel suo parere sul VIS (pag. 14).

Le altre modifiche sono necessarie per garantire la coerenza con gli emendamenti relativi all'articolo 20, paragrafo 1.

Emendamento 93 Articolo 28 bis (nuovo)

Articolo 28 bis

Verifiche periodiche

Ogni autorità con diritto di accesso al VIS dispone di un servizio interno di verifica, competente a garantire il rispetto del presente regolamento e che riferisce direttamente alla dirigenza. Ogni autorità trasmette una relazione periodica alle autorità di controllo nazionali di cui all'articolo 34 e coopera con esse.

Motivazione

Come evidenziato dal GEPD nel parere sul VIS (pag. 14), le relazioni di verifica sono assai importanti non da ultimo in quanto contribuiscono all'effettiva esecuzione dei compiti delle autorità di controllo nazionali che saranno in grado di individuare i problemi e di concentrarsi su di essi durante la procedura di verifica. In effetti, in questa sede si applica lo stesso concetto del controllo finanziario.

Emendamento 94
Articolo 29, titolo

Sanzioni

Reato penale e sanzioni

Motivazione

La sentenza nella Causa C-176/2003 consente alla legislatura comunitaria di adottare misure in materia di diritto penale degli Stati membri, al fine di garantire che le norme che essa stabilisce siano pienamente efficaci. Ciò riveste particolare importanza in questo caso.

Emendamento 95
Articolo 29

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro la data di notifica di cui all'articolo 37, paragrafo 1 del presente regolamento, e le comunicano immediatamente qualsiasi successiva modifica ad esse apportata.

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento **in materia di sicurezza e protezione dei dati** e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. **Le violazioni gravi costituiscono reato penale.** Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro la data di notifica di cui all'articolo 37, paragrafo 1 del presente regolamento, e le comunicano immediatamente qualsiasi successiva modifica ad esse apportata.

Motivazione

Come illustrato nell'allegato alla proposta COM(2004)835, pag. 37, l'articolo 29 crea l'obbligo per ciascuno Stato membro di garantire l'adeguato trattamento e utilizzo di dati attraverso idonee sanzioni, come indispensabile complemento non solo per le disposizioni in materia di protezione dei dati, ma anche in materia di sicurezza. Ciò dovrebbe essere esplicitato nell'articolo 29 stesso. Cfr. inoltre la motivazione dell'emendamento all'articolo 29, titolo.

Emendamento 96
Articolo 30, paragrafo 1, alinea

1. Lo Stato membro competente informa i richiedenti e le persone di cui **all'articolo 6, paragrafo 4, lettera f)** in

1. Lo Stato membro competente informa i richiedenti e le persone di cui **all'articolo 7, paragrafo 7, lettera a)** in

merito a quanto segue:

merito a quanto segue:

Motivazione

Emendamento necessario per garantire coerenza con l'emendamento all'articolo 6, paragrafo 4, lettera f).

Emendamento 97
Articolo 30, paragrafo 1, lettera a)

a) l'autorità di controllo designata di cui all'articolo 23, paragrafo 3 ***ed eventualmente il nominativo del suo rappresentante;***

a) l'autorità di controllo designata di cui all'articolo 23, paragrafo 3, ***compreso il suo indirizzo;***

Motivazione

Non è necessario includere l'identità del rappresentante dell'autorità di controllo, perché quest'ultima è sempre situata sul territorio dell'Unione europea (parere GEPD sul VIS, pag. 14). Per garantire l'efficacia dei diritti delle persone interessate, è necessario però che il richiedente sia informato non solo in merito all'identità dell'autorità di controllo, ma anche del suo indirizzo.

Emendamento 98
Articolo 30, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova)

c bis) il periodo di archiviazione dei dati;

Motivazione

Come evidenziato sia dal GEPD che dal gruppo di lavoro ex articolo 29, le informazioni sul periodo di archiviazione dei dati dovrebbero essere considerate un diritto legittimo delle persone interessate per consentire loro di comportarsi di conseguenza.

Emendamento 99
Articolo 30, paragrafo 1, lettera e)

e) il diritto di accesso ***ed eventuale rettifica dei dati che li riguardano.***

e) il diritto di accesso ***ai dati che li concernono e il diritto di richiedere che dati inesatti che li concernono siano corretti o che dati illegalmente registrati siano cancellati, comprese le procedure per l'esercizio di tali diritti nonché le competenze e gli indirizzi delle autorità di***

controllo nazionali di cui all'articolo 34.

Motivazione

Le modifiche nella prima parte della presente lettera sono necessarie a fini di precisione e anche per coerenza con l'articolo 31, paragrafo 2.

Le persone interessate dovrebbero inoltre essere informate in merito alla possibilità di chiedere consulenza o assistenza alle autorità di controllo interessate. Ciò ha formato oggetto di raccomandazione da parte del GEPD.

Emendamento 100
Articolo 30, paragrafo 2

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 vengono rese note al richiedente all'atto dell'acquisizione dei dati figuranti nel modulo di domanda, della fotografia e delle impronte digitali ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 4, 5, 6 e dell'articolo 7.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 vengono rese note al richiedente **da parte dell'autorità di cui all'articolo 23, paragrafo 3**, all'atto dell'acquisizione dei dati figuranti nel modulo di domanda, della fotografia e delle impronte digitali ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 4, 5, 6 e dell'articolo 7.

Motivazione

Come raccomandato dal gruppo di lavoro ex articolo 29, questa disposizione dovrebbe specificare più chiaramente che è l'autorità di controllo dei dati la quale dovrebbe fornire al richiedente le informazioni di cui all'articolo 30 al momento della raccolta dei dati.

Emendamento 101
Articolo 30, paragrafo 3

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 vengono fornite alle persone di cui **all'articolo 6, paragrafo 4, lettera f)** nell'ambito dei formulari armonizzati giustificativi di un invito, di una dichiarazione di garanzia o di un certificato recante l'impegno di fornire ospitalità.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 vengono fornite alle persone di cui **all'articolo 7, paragrafo 7, lettera a)** nell'ambito dei formulari armonizzati giustificativi di un invito, di una dichiarazione di garanzia o di un certificato recante l'impegno di fornire ospitalità.

Motivazione

Emendamento necessario per garantire coerenza con l'emendamento all'articolo 6, paragrafo 4, lettera f).

Emendamento 102
Articolo 31, paragrafo 1

1. Fatto salvo l'obbligo di fornire ulteriori informazioni conformemente all'articolo 12, lettera a) della direttiva 95/46/CE chiunque ha il diritto di ottenere che gli siano comunicati i dati che lo concernono registrati nel VIS con la menzione dello Stato membro che li ha trasmessi al sistema VIS. **Tale accesso ai dati può essere accordato soltanto da uno Stato membro.**

1. Fatto salvo l'obbligo di fornire ulteriori informazioni conformemente all'articolo 12, lettera a) della direttiva 95/46/CE chiunque ha il diritto di ottenere che gli siano comunicati i dati che lo concernono registrati nel VIS con la menzione dello Stato membro che li ha trasmessi al sistema VIS **da un'autorità di cui all'articolo 23, paragrafo 3. Qualora una persona richieda dati che la concernono, detta autorità trasmette copia della richiesta all'autorità di controllo nazionale competente di cui all'articolo 34, affinché sia inserita nel capitolo relativo allo Stato membro interessato, previsto dall'articolo 40, paragrafo 2.**

Motivazione

Occorrerebbe chiarire che tale comunicazione può essere richiesta in ogni Stato membro e che le autorità competenti al riguardo sono le autorità di controllo dei dati (cfr. GEPD (pag. 15) e il gruppo di lavoro ex articolo 29 (pagg. 19-20)).

Sia la prima (SEC(2004)557, pag. 15) che la seconda (SEC(2005)839, pag. 14) relazione annuale su Eurodac hanno riferito che si è registrato un ampio numero di "ricerche speciali" senza che le autorità di controllo nazionali fossero in grado di confermare se si trattasse poi di casi in cui le persone avevano richiesto l'accesso ai propri dati. Per evitare in futuro ricerche speciali non chiarite, esse dovrebbero essere meglio documentate.

Emendamento 103
Articolo 31, paragrafo 2

2. Chiunque può richiedere che eventuali dati inesatti che lo concernono siano corretti **o** che dati illegalmente registrati siano cancellati. La rettifica e la cancellazione sono effettuate senza indugio **dallo** Stato membro competente in conformità con le proprie disposizioni normative, regolamentari e procedurali.

2. Chiunque può richiedere che eventuali dati inesatti che lo concernono siano corretti **e** che dati illegalmente registrati siano cancellati. La rettifica e la cancellazione sono effettuate senza indugio **dall'autorità di cui all'articolo 23, paragrafo 3 dello** Stato membro competente in conformità con le proprie disposizioni normative, regolamentari e procedurali.

Motivazione

La cancellazione di dati illegalmente registrati dovrebbe essere un obbligo e non un'opzione per le autorità di controllo dei dati. In caso contrario, questa disposizione violerebbe i principi stabiliti all'articolo 6 della direttiva 95/45 e non sarebbe in linea con l'articolo 31, paragrafo 4 del regolamento. La cancellazione è altresì raccomandata dal gruppo di lavoro ex articolo 29. Occorrerebbe inoltre esplicitare che l'autorità responsabile per la correzione o la cancellazione dei dati è l'autorità di controllo dei dati.

Emendamento 104 Articolo 31, paragrafo 3

3. Qualora la richiesta sia presentata ad uno Stato membro diverso da quello competente, questo è contattato dalle autorità dello Stato membro al quale la richiesta è stata presentata. Lo Stato membro competente verifica l'esattezza dei dati e la legalità del loro trattamento nel quadro del VIS.

3. Qualora la richiesta **prevista dall'articolo 31, paragrafo 2** sia presentata ad uno Stato membro diverso da quello competente, questo è contattato dalle autorità dello Stato membro al quale la richiesta è stata presentata. Lo Stato membro competente verifica l'esattezza dei dati e la legalità del loro trattamento nel quadro del VIS.

Motivazione

Occorre specificare esattamente quali siano tali casi in quanto, secondo l'articolo 31, paragrafo 1, non è necessaria e quindi non è prevista alcuna cooperazione fra autorità. Ciò ha formato oggetto di raccomandazione da parte del GEPD nel parere sul VIS, pag. 15, nota 19.

Emendamento 105 Articolo 31, paragrafo 6

6. Lo Stato membro competente fornisce inoltre all'interessato informazioni in merito ai passi da compiere qualora non accetti la giustificazione fornita. Tali informazioni concernono le modalità per avviare un'azione o un ricorso presso le autorità competenti o i tribunali dello Stato membro ovvero qualunque tipo di assistenza, finanziaria o di altra natura, accessibile in conformità con le disposizioni normative, regolamentari e procedurali di tale Stato membro.

6. Lo Stato membro competente fornisce inoltre all'interessato informazioni in merito ai passi da compiere qualora non accetti la giustificazione fornita. Tali informazioni concernono le modalità per avviare un'azione o un ricorso presso le autorità competenti o i tribunali dello Stato membro ovvero qualunque tipo di assistenza, finanziaria o di altra natura, **proveniente anche dalle autorità di controllo nazionali di cui all'articolo 34,** accessibile in conformità con le disposizioni normative, regolamentari e

procedurali di tale Stato membro.

Motivazione

Aggiunta suggerita dal gruppo di lavoro ex articolo 29 nel parere sul VIS, pag. 20.

Emendamento 106
Articolo 32, paragrafo 1

1. Le autorità competenti degli Stati membri cooperano attivamente per far rispettare i diritti sanciti dall'articolo 31, paragrafi 2, 3 e 4.

1. Le autorità competenti degli Stati membri, **di cui all'articolo 23, paragrafo 3**, cooperano attivamente per far rispettare **idoneamente** i diritti sanciti dall'articolo 31, paragrafi 2, 3 e 4.

Motivazione

Occorrerebbe identificare chiaramente le autorità competenti in materia.

Emendamento 107
Articolo 34, titolo

Autorità di controllo nazionali

Autorità di controllo nazionali
indipendenti

Motivazione

In base all'articolo 28, paragrafo 1 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'autorità di controllo nazionale dovrebbe agire in completa indipendenza nell'esercizio dei compiti ad essa affidati. E' importante che ciò sia dichiarato esplicitamente.

Emendamento 108
Articolo 34

Ciascuno Stato membro chiede all'autorità di controllo nazionale o alle autorità istituite conformemente all'articolo 28, paragrafo 1 della direttiva 95/46/CE di verificare in modo indipendente, conformemente al proprio ordinamento nazionale, la legalità – ai sensi del presente regolamento – del trattamento dei dati personali da parte dello Stato membro in questione, nonché il loro trasferimento **al**

Ciascuno Stato membro chiede all'autorità di controllo nazionale o alle autorità istituite conformemente all'articolo 28, paragrafo 1 della direttiva 95/46/CE di verificare in modo indipendente, conformemente al proprio ordinamento nazionale, la legalità – ai sensi del presente regolamento – del trattamento dei dati personali da parte dello Stato membro in questione, nonché il loro trasferimento

sistema VIS e viceversa.

dalle interfacce nazionali del sistema VIS e viceversa. A tal fine, le autorità di cui all'articolo 23, paragrafo 3 forniscono le informazioni richieste dalle autorità di controllo nazionali e, in particolare, forniscono loro le informazioni sulle attività espletate in conformità con gli articoli 24 e 25, paragrafo 1, concedono loro accesso ai registri di cui all'articolo 28 nonché l'accesso in ogni momento ai loro locali.

Motivazione

Occorre specificare chiaramente che le autorità di controllo nazionali controllano la legalità della trasmissione dei dati personali dalle interfacce nazionali del sistema VIS e viceversa, mentre il GEPD controlla la legalità della trasmissione di dati tra le interfacce nazionali e il VIS centrale (cfr. GEPD, pag. 15).

Quanto all'obbligo delle autorità di controllo di fornire tutte le informazioni richieste dalle autorità di controllo nazionali, non vi è motivo per cui detta disposizione valga solo per la Commissione (articolo 35, paragrafo 3) e non anche per gli Stati membri.

Emendamento 109 Articolo 35, paragrafo 2

2. *Nell'assolvimento dei propri compiti, l'autorità europea di controllo per la protezione dei dati si avvale, se necessario, della cooperazione delle autorità di controllo nazionali.*

2. L'autorità europea di controllo per la protezione dei dati *nonché le autorità di controllo nazionali cooperano attivamente. L'autorità europea di controllo per la protezione dei dati convoca almeno due riunioni all'anno con le autorità nazionali di controllo al fine di discutere l'applicazione del presente regolamento. L'autorità europea di controllo per la protezione dei dati sosterrà il costo di tali riunioni.*

Motivazione

La cooperazione tra il GEPD e le autorità di controllo nazionali deve essere strutturata e rafforzata al fine di incrementare l'efficacia globale delle attività di controllo previste dal presente regolamento. Ciò ha formato oggetto di raccomandazione da parte del GEPD nel suo parere sul VIS, pag. 15.

Emendamento 110
Articolo 35, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. L'autorità europea di controllo per la protezione dei dati chiede ogni quattro anni ad un revisore indipendente specializzato nei sistemi di informazione di effettuare una revisione contabile del VIS sulla base degli standard internazionali per la revisione contabile dei sistemi di informazione. La relazione del revisore contabile viene trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione nonché alle autorità di controllo di cui agli articoli 34 e 35. I costi sono a carico del bilancio generale dell'Unione europea.

Motivazione

La relatrice ritiene che sia assai importante una revisione contabile sistematica esterna del VIS, al fine di salvaguardare il corretto funzionamento del sistema.

Emendamento 111
Articolo 35 bis (nuovo)

Articolo 35 bis

Formazione del personale

Prima di essere autorizzato a trattare dati archiviati nel VIS, il personale delle autorità aventi diritto di accesso al VIS ricevono un'idonea formazione sulle norme in materia di sicurezza e protezione dei dati e viene informato dei reati penali e delle sanzioni di cui all'articolo 29.

Motivazione

La relatrice ritiene importante menzionare esplicitamente che tutte queste autorità sono tenute a completare una formazione in materia di sicurezza e riservatezza dei dati e che esse dovrebbero essere al corrente dei reati penali e delle sanzioni di cui all'articolo 29.

Emendamento 112
Articolo 36, paragrafo 2

2. Le misure necessarie all'esecuzione tecnica **delle funzionalità di cui al paragrafo 1** sono adottate conformemente alla procedura prevista all'articolo 39, **paragrafo 1**.

2. Le **seguenti** misure necessarie all'esecuzione tecnica sono adottate conformemente alla procedura prevista all'articolo 39:

Motivazione

La proposta nella sua fase attuale non consente una chiara identificazione delle misure che saranno adottate attraverso la procedura di comitatologia e si dovrebbe farlo quindi in questa sede, non da ultimo per motivi di trasparenza.

Secondo la relatrice, la procedura di comitatologia non dovrebbe essere applicabile a questioni che potrebbero incidere sui diritti fondamentali e la protezione dei dati personali. Come sottolineato sia dal GEPD (pag. 16) che dal gruppo di lavoro ex articolo 29 (pag. 22), tali delicate questioni dovrebbero essere adottate attraverso un regolamento, sulla base della procedura di codecisione.

Emendamento 113

Articolo 36, paragrafo 2, lettera a) (nuova)

a) le procedure in materia di inserimento, collegamento di applicazioni, accesso, modifica, cancellazione, cancellazione anticipata, custodia e accesso ai registri;

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 36, paragrafo 2. Le disposizioni tecniche per attuare le misure annunciate in questo paragrafo dovrebbero essere decise tramite comitatologia.

Emendamento 114

Articolo 36, paragrafo 2, lettera b) (nuova)

b) le norme di attuazione per quanto riguarda la sicurezza dei dati, compresa l'identificazione di uno standard informatico in materia di sicurezza dei dati;

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 36, paragrafo 2 e all'articolo 26, paragrafo 3, lettera a) (nuova).

Emendamento 115
Articolo 36, paragrafo 2, lettera c) (nuova)

c) l'applicazione delle procedure di cui all'articolo 14.

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 36, paragrafo 2. Al fine di integrare le funzionalità tecniche sulla consultazione tra autorità centrali in base all'articolo 17, paragrafo 2 della Convenzione di Schengen (attuale rete VISION) nel VIS e di utilizzare il VIS per la trasmissione di altri messaggi nel quadro della cooperazione consolare e per richiedere documenti, sono necessarie disposizioni tecniche che dovrebbero essere decise tramite la procedura di comitatologia.

Emendamento 116
Articolo 38, comma – 1 bis (nuovo)

Il VIS comincerà a funzionare solo dopo il positivo completamento di una esauriente sperimentazione di tre mesi del sistema, che la Commissione dovrà effettuare insieme agli Stati membri. La Commissione informerà il Parlamento europeo in merito ai risultati.

Motivazione

La relatrice ritiene che una sperimentazione esauriente di tre mesi sia indispensabile per garantire il corretto funzionamento del sistema VIS. E' ovvio che, se durante la sperimentazione dovessero sorgere gravi problemi, il VIS non dovrebbe iniziare la propria attività.

Emendamento 117
Articolo 39, paragrafo 1

1. La Commissione è assistita ***dal*** comitato ***istituito all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2424/2001.***

1. La Commissione è assistita ***da un*** comitato, ***in appresso denominato "il comitato"***. ***Esso è composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.***

Motivazione

Il diritto del Consiglio, in quanto legislatore, di delegare parzialmente le sue competenze di esecuzione alla Commissione è stato riconosciuto dalla Corte di giustizia delle Comunità europee sin dal 1970 (decisione Koster 25/70). La decisione della Corte di giustizia prevedeva inoltre che tale delega specificasse i principi nonché le condizioni di esercizio (costituzione di comitati di rappresentanti degli Stati membri per assistere la commissione) ed infine la facoltà di "revocare" la delega.

Questi principi sono stati inseriti all'articolo 202 TCE. Il Consiglio però ha "dimenticato" nell'applicazione dell'articolo 202 (decisione di comitatologia 1999/468) di riconoscere lo stesso diritto di "revoca" del Parlamento europeo negli atti adottati tramite codecisione.

Per beneficiare di questo diritto, il Parlamento europeo dovrebbe inserirlo nella decisione iniziale che prevede la delega delle competenze di esecuzione. Ciò costituisce l'obiettivo degli emendamenti all'articolo 39. Anziché far riferimento agli articoli della decisione 1999/468, gli emendamenti ne riproducono il contenuto quando si tratta del ruolo del Consiglio e propone analoghe prerogative per il Parlamento europeo (compreso il potere di "revocare" la delega).

Emendamento 118 Articolo 39, paragrafo 2

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CEE è fissato a due mesi.

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 39, paragrafo 1.

Emendamento 119 Articolo 39, paragrafo 3

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

3. Qualora il presente regolamento imponga requisiti procedurali per l'adozione di misure di attuazione, il rappresentante della Commissione presenta il progetto di tali misure al comitato e al Parlamento europeo.

Il comitato esprime il parere sul progetto entro un termine che il presidente può

stabilire in funzione dell'urgenza della questione, ma che non può essere inferiore ad un mese. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 205, paragrafo 2 del trattato. Nelle votazioni del comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

4. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato e se non è stata intanto sollevata obiezione dalla commissione competente del Parlamento europeo.

5. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato o in assenza di parere, o se viene sollevata obiezione dalla commissione competente del Parlamento europeo, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio e al Parlamento europeo una proposta in merito alle misure da prendere.

6. Se, entro un termine che non può essere superiore ai tre mesi dal deferimento, la proposta non è stata respinta dal Parlamento europeo, a maggioranza assoluta dai suoi membri, o dal Consiglio, a maggioranza qualificata, essa è adottata dalla Commissione. In caso contrario, la Commissione presenta una proposta modificata o una proposta legislativa sulla base del trattato.

7. Fatte salve le misure di attuazione già adottate, l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento che prevedono l'adozione di norme e decisioni tecniche cesserà quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Sulla base di una proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio possono prorogare il periodo di validità delle disposizioni in questione, in conformità con la procedura di cui all'articolo 251 del trattato e, con questo obiettivo, verificano tali disposizioni

prima della scadenza del periodo di quattro anni.

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 39, paragrafo 1.

Emendamento 120
Articolo 39, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Le autorità di cui agli articoli 34 e 35 partecipano al comitato.

Motivazione

La relatrice ritiene che le autorità di controllo nazionali e il GEPD debbano avere la possibilità di intervenire sulle scelte operate da questo comitato, al fine di garantire che esse siano rispettose dei principi in materia di protezione dei dati.

Emendamento 121
Articolo 40, paragrafo 1

1. La Commissione verifica che siano istituiti i sistemi volti a monitorare il funzionamento del VIS a fronte degli obiettivi prefissati in termini di risultati, di costi-benefici e di qualità del servizio.

1. La Commissione verifica che siano istituiti i sistemi volti a monitorare ***la legalità del trattamento*** e il funzionamento del VIS a fronte degli obiettivi prefissati in termini di risultati, di costi-benefici e di qualità del servizio.

Motivazione

Come evidenziato dal GEPD nel parere sul VIS (pag. 14), la verifica e la valutazione non dovrebbero solo riguardare gli aspetti dei risultati, dei costi-benefici e della qualità del servizio, ma anche il rispetto dei requisiti giuridici in particolare nel settore della protezione dei dati. L'ambito di applicazione dell'articolo 40 viene quindi esteso per contemplare altresì questo aspetto.

Emendamento 122
Articolo 40, paragrafo 2

2. Dopo due anni a decorrere dall'inizio delle attività del VIS, e in seguito ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una

2. Dopo due anni a decorrere dall'inizio delle attività del VIS, e in seguito ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una

relazione sul funzionamento tecnico del VIS. Tale relazione contiene informazioni sul rendimento del VIS a fronte degli indicatori quantitativi predefiniti dalla Commissione.

relazione **sulla legalità del trattamento e** sul funzionamento tecnico del VIS. Tale relazione contiene **un capitolo su ciascuno Stato membro, preparato dalle autorità di controllo nazionali di cui all'articolo 34, ed un capitolo preparato dall'autorità europea di controllo per la protezione dei dati di cui all'articolo 35. Questi capitoli contengono una valutazione dei registri di cui all'articolo 28. Tale relazione contiene inoltre** informazioni sul rendimento del VIS a fronte degli indicatori quantitativi predefiniti dalla Commissione. **Essa viene esaminata dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Gli Stati membri rispondono ad eventuali quesiti sollevati dalle istituzioni in tale contesto.**

Motivazione

La relazione dovrebbe contenere capitoli preparati dagli esperti in materia di protezione dei dati, in quanto ciò garantirà una cooperazione più strutturata e rafforzata tra gli organismi coinvolti nel sistema. Le varie autorità saranno incoraggiate a lavorare insieme e ciò avrà un esito positivo sul funzionamento globale del sistema. Occorrerebbe inoltre sottolineare che, in ogni fase, le informazioni provenienti dalle autorità di controllo nazionali sono trasmesse alle altre parti interessate e quindi ciò potrebbe essere una buona occasione per trasmettere le proprie relazioni agli altri. Cfr. inoltre la motivazione dell'emendamento all'articolo 40, paragrafo 1.

Emendamento 123 Articolo 40, paragrafo 3

3. Dopo quattro anni a decorrere dall'inizio delle attività del VIS, e in seguito ogni quattro anni, la Commissione effettua una valutazione generale del VIS, compresa l'analisi dei risultati conseguiti a fronte degli obiettivi prefissati, determina se i principi di base permangono validi e ne trae le conseguenze per il funzionamento futuro. La Commissione presenta le relazioni di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Dopo quattro anni a decorrere dall'inizio delle attività del VIS, e in seguito ogni quattro anni, la Commissione effettua una valutazione generale del VIS, compresa l'analisi dei risultati conseguiti a fronte degli obiettivi prefissati, **la legalità del trattamento e** determina se i principi di base permangono validi e ne trae le conseguenze per il funzionamento futuro. La Commissione presenta le relazioni di valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Motivazione

Cfr. motivazione dell'emendamento all'articolo 40, paragrafo 1.

MOTIVAZIONE

Il sistema di informazione visti (VIS) è un progetto ambizioso e di vasta portata. Affinché esso sia affidabile, è necessario assicurare che la progettazione e la realizzazione permettano di conseguire obiettivi legittimi e di garantire che il rispetto delle regole sia imposto in modo efficace.

I. Creazione di un sistema adeguato

1. Scopo e accesso

La relatrice ritiene che il miglioramento della politica comune in materia di visti dovrebbe essere al centro del sistema, come dimostrato dalla base giuridica scelta per la proposta: l'art. 66 (cooperazione amministrativa) e l'art. 62, par. 2, lett. b, punto ii (norme concernenti procedure e condizioni per il rilascio di visti per soggiorni di breve durata) del trattato CE.

Esiste il rischio che i dati raccolti a tale scopo siano ritenuti "utili" per altri obiettivi, ma secondo la giurisprudenza¹ relativa alla protezione dei dati è necessaria "un'esigenza sociale imperiosa".

La relatrice ha pertanto introdotto una distinzione tra lo scopo del VIS, ossia il miglioramento della politica comune in materia di visti, ed altri "benefici derivati". In questo modo si eviterà di inserire nel sistema dati non richiesti e l'accesso sarà consentito unicamente alle autorità che ne hanno effettivamente bisogno.

Quanto alla scelta delle autorità con possibilità di accesso al VIS, la relatrice propone di definirle chiaramente facendo riferimento, laddove possibile, al diritto comunitario e limitando l'utilizzo del sistema alle situazioni in cui esso sia ritenuto necessario e proporzionato.

La relatrice ritiene che le autorità competenti ad effettuare controlli alle frontiere (art. 16) non necessitino di accedere alla banca dati centrale del VIS per ogni caso. Allo scopo di verificare l'identità della persona e/o l'autenticità del visto sono sufficienti solo pochi dati, che possono essere inseriti nel chip del visto². L'accesso alla banca dati centrale si renderebbe indispensabile unicamente in caso di inadeguatezza del sistema decentralizzato. Inoltre la relatrice è dell'opinione che le autorità succitate necessitino di accedere ai dati esclusivamente per effettuare controlli del visto ai valichi di frontiera esterni, poiché i controlli sul territorio spettano alle autorità competenti in materia di immigrazione (art. 17).

Per quanto riguarda l'accesso al VIS da parte delle autorità competenti in materia di asilo, a giudizio della relatrice esso dovrebbe essere accordato solo ai fini della determinazione dello Stato membro competente ad esaminare una domanda di asilo. Il ricorso al VIS per esaminare una domanda di asilo (articolo 19) non sarebbe né necessario né proporzionato.

¹ Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, Gillow contro Regno Unito, serie A n. 109, in particolare par. 55.

² Cfr. il parere del GEPD, pag. 11, e il parere del gruppo di lavoro istituito dall'articolo 29, pag. 16.

La relatrice propone di definire chiaramente le autorità competenti in materia di immigrazione e di escludere la consultazione del VIS per il rimpatrio di immigrati clandestini (articolo 17), poiché una base giuridica comunitaria per i rimpatri non è ancora disponibile.

Relativamente alle autorità preposte alla sicurezza interna, la relatrice è al corrente dell'esistenza di progetti politici volti a concedere loro l'accesso (intenzioni che verranno espresse anche nel caso di SIS II e probabilmente di Eurodac). La relatrice ritiene che sia preferibile regolamentare il loro accesso avvalendosi, se possibile, di uno strumento giuridico comunitario, anziché affidarlo completamente al diritto e alle pratiche nazionali. Tuttavia propone di includere nell'attuale proposta, utilizzando una clausola passerella, i punti principali che dovrebbero essere coperti dall'attesa misura del terzo pilastro. Questo non pregiudica il generale dibattito politico e giuridico sulla raccolta e la condivisione di dati a livello europeo, che necessita di acquisire un vigore maggiore. La relatrice sottolinea che l'impiego di qualunque strumento comunitario ai fini della sicurezza richiede l'esplicito appoggio del Parlamento.

2. Raccolta e archiviazione di dati

I dati da inserire nel VIS sono essenzialmente ottenuti dal formulario comune di domanda del visto (allegato 16 delle ICC¹) che i richiedenti sono tenuti a compilare. Alcuni dati saranno archiviati per tutte le domande (art. 6), mentre altri unicamente in caso di consultazione delle autorità centrali (art. 7)².

La relatrice giudica eccessiva e sproporzionata l'archiviazione dei dati delle persone che formulano inviti per ogni domanda: queste informazioni potrebbero rivelarsi necessarie solamente in caso di consultazione delle autorità centrali. Pertanto la sezione dedicata ai dati viene trasferita dall'art. 6 all'art. 7.

L'archiviazione di dati biometrici (impronte digitali e fotografie) costituisce una novità. La Commissione sostiene che il VIS diventerà la più grande banca dati biometrica del mondo³. La modalità di raccolta dei dati biometrici deve ancora essere definita da una proposta della Commissione che modifica le ICC. Un problema di particolare rilevanza consiste nel determinare chi sarà esonerato dall'obbligo di fornire le impronte digitali: la relatrice ritiene che i bambini al di sotto dei 12 anni e gli anziani oltre i 79 anni debbano essere dispensati dalla procedura.

L'utilizzo di dati biometrici su una scala senza precedenti richiede precauzioni supplementari. La relatrice propone due procedure a cui ricorrere qualora le impronte digitali di una persona non possano essere utilizzate (art. 6, par. 1, lett. a) e nel caso in cui una persona sostenga di essere stata ingiustamente respinta dal sistema (art. 6, par. 1, lett. b). È necessario partire dal presupposto di un *bona fide* richiedente.

¹ Istruzioni consolari comuni.

² Tale procedura prevede che uno Stato membro debba consultare un altro Stato membro prima di rilasciare un visto a richiedenti di specifiche nazionalità. La lista di paesi terzi i cui cittadini sono soggetti a questa procedura costituisce un documento classificato.

³ *eGovernment News*, 10.1.2005, <http://europa.eu.int/idabc/en/document/3762/330>.

La relatrice propone periodi di archiviazione più elastici, in modo da far fronte alle varie situazioni che potrebbero effettivamente presentarsi o ai diversi tipi di visto rilasciati, rispettando così il principio di proporzionalità (art. 20). Vengono inoltre rafforzati i diritti delle persone i cui dati sono inseriti nel VIS sotto l'aspetto, ad esempio, del diritto all'informazione.

II. Un sistema affidabile

Il rispetto nelle norme esige una formulazione trasparente e comprensibile, nonché un severo monitoraggio sia interno (intrinseco al sistema) sia esterno (controllo al di fuori del sistema).

1. Norme trasparenti

È stata introdotta una serie di emendamenti chiarificatori, riguardanti ad esempio la definizione di concetti quali "autorità con accesso alla consultazione", "richiedente", "gruppo", "stadio del procedimento", "trattamento", "minaccia alla salute pubblica". Essa contiene anche tutti gli emendamenti che includono note a margine per evitare ambiguità. Molti emendamenti intendono precisare responsabilità (art. 23, par. 1; art. 30, par. 2; art. 31, par. 2; art. 32, par. 1; art. 34, par. 1) e procedure (art. 5, par. 2; art. 21, par. 2; art. 22, par. 2). La relatrice sottolinea la necessità di identificare chiaramente la portata della procedura di comitatologia (riscritta all'art. 39) e propone una lista esaustiva di misure all'art. 36, par. 2. Vengono inoltre introdotte norme trasparenti e dettagliate sulla sicurezza dei dati (art. 26), che dovrebbero essere approvate tramite procedura di comitatologia.

2. "Controllo interno"

Uno degli elementi fondamentali degli emendamenti volti a prevenire gli abusi consiste nella limitazione del numero di "chiavi" di accesso al sistema. La relatrice propone "chiavi" specifiche per ogni situazione pratica che comporterà l'utilizzo del VIS (richiesta di visto ad un consolato, identificazione di immigranti clandestini, autorità competenti in materia di asilo) o che potrebbe richiederlo (controllo alle frontiere). Sono state eliminate "chiavi" facilmente disponibili, come il nome della persona. Per quanto riguarda i controlli alle frontiere, la consultazione della banca dati centrale è prevista solo in caso di malfunzionamento di un chip o di una scheda intelligente (smart card); in questa situazione la relatrice ritiene che, per consultare la banca dati, sia sufficiente conoscere il numero di visto.

È fondamentale chiarire le responsabilità. Sono state inserite alcune mansioni per attori specifici (art. 25; art. 34, par. 1). La Commissione è chiamata a garantire in ogni momento l'utilizzo della migliore tecnologia a disposizione. Sarebbe opportuno, ad esempio, avvalersi di una tecnologia più avanzata per ridurre il tasso di errore relativo ai dati biometrici, non appena questa sarà disponibile.

È indispensabile prevedere singole identità utente con password (per evitare l'utilizzo del medesimo nome utente dall'intero personale di un'autorità) e profili utente confidenziali. Risultano altresì importanti la formazione del personale, il trattamento di gravi infrazioni alla stregua di reati penali ed un test precedente all'effettiva operatività del VIS. L'elenco delle autorità con possibilità di accesso dovrebbe specificare lo scopo della consultazione; è inoltre

auspicabile la regolare pubblicazione di aggiornamenti consolidati. All'art. 31, par. 1 è stata introdotta una disposizione che prevede la registrazione delle richieste di informazione da parte di persone i cui dati sono contenuti nel sistema, al fine di garantire che un'autorità di uno Stato membro non sfrutti tale occasione per accedere al sistema in modo inopportuno (come potrebbe accadere con Eurodac). Infine è stato inserito il concetto di revisione interna, come inteso nell'ambito del controllo finanziario (art. 28 bis nuovo).

3. "Controllo esterno"

La relatrice propone di rafforzare i diritti del garante europeo della protezione dei dati (GEPD) e degli organi di vigilanza nazionali, ad esempio concedendo loro il diritto di richiedere informazioni, di accedere ai locali (art. 34, par. 1) e di partecipare alla procedura di comitatologia (art. 39, par. 5). Anche la cooperazione tra tutte le "autorità di controllo" è cruciale; la relatrice suggerisce pertanto consolidare la collaborazione tra il GEPD e gli organismi di vigilanza nazionali attraverso incontri (art. 35, par. 2) e relazioni (art. 40, par. 2), nonché tra gli organismi di vigilanza nazionale e i controllori interni (art. 28 bis nuovo).

Viene altresì proposto un controllo esterno da effettuarsi ogni quattro anni ad opera di un revisore indipendente specializzato in sistemi di informazione (art. 35, par. 3, lettera a).

La relatrice puntualizza tuttavia che alla Commissione, in qualità di custode dei trattati, compete la responsabilità ultima di garantire che gli Stati membri applichino correttamente il regolamento concernente il VIS. Sebbene la Commissione non avrà e non dovrebbe avere accesso ai dati contenuti nel VIS, essa è comunque tenuta a svolgere indagini su tutti i casi che le saranno segnalati, attraverso statistiche e documenti, denunce di cittadini oppure organismi di controllo e non dovrà esitare ad avviare procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri che non rispettano il regolamento.

III. Elementi mancanti

La relatrice aspetta di ricevere la proposta della Commissione concernente la raccolta degli identificatori biometrici (a modifica delle ICC) e la proposta del terzo pilastro in merito alle autorità responsabili della sicurezza interna. Inoltre è in attesa della comunicazione della Commissione sull'interoperabilità, sperando che essa non intenda proporre ulteriori possibilità di accesso al VIS o collegamenti con altre banche dati.

Infine la relatrice attende la relazione di valutazione sul funzionamento del regolamento Dublino II¹, un utile strumento per la corretta comprensione della necessità e della proporzionalità delle misure contenute nell'attuale proposta relativa a tale regolamento.

¹ Cfr. art. 28 del regolamento Dublino II (CE) n. 343/2003 del 18 febbraio 2003.